

58.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 16 MARZO 1978.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
AMARANTE: Sui finanziamenti pubblici concessi all'azienda ISEL di Fisciano (Salerno), attualmente in gravi difficoltà economiche (4-04071) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	1917	BINI GIORGIO: Sui motivi in base ai quali è stata respinta la domanda presentata da Luigi Gorziglia di Genova, al fine di ottenere i riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 (4-04133) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1920
ASCARI RACCAGNI: Sul comportamento discriminatorio della commissione superiore di avanzamento degli ufficiali dell'esercito, nei confronti del colonnello dei carabinieri Mario Triola (4-03073) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1917	BOFFARDI INES: Sulla ventilata assunzione di giovani disoccupati presso il catasto di Genova ai danni del personale che svolge lavori in appalto (4-04207) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1921
BAGHINO: Per una verifica della validità della visita medica, effettuata presso l'ospedale militare Celio di Roma, che ha portato alla esclusione dell'aspirante Alberto Perazzetti dal corso allievi ufficiali dei carabinieri (4-03658) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1918	BONIFAZI: Per il riconoscimento da parte dell'ENPAS ad Osvaldo Burroni, dipendente dell'amministrazione provinciale di Siena, del servizio prestato nell'arma dei carabinieri (4-04157) (risponde MAZZARRINO ANTONIO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1921
BASSI: Per il ripristino della stazione della guardia di finanza a Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara (Trapani) (4-01917) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1919	CAPPELLI: Sull'inopportunità del rinnovo della convenzione con l'ACI per la riscossione delle tasse di circolazione, in relazione alla mancata effettuazione del riscontro dei pagamenti da parte dell'ente (4-03796) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1922
BERNARDI: Per la concessione in locazione al comune di Ponza (Latina) dei locali appartenenti all'ex-ufficio del registro, perché siano messi a disposizione dei cittadini rimasti senza tetto a seguito dei recenti crolli di abitazioni nell'isola (4-03307) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1920	CASALINO: Sullo stato della pratica di pensione in favore di Giuseppe Longo di San Cassiano (Lecce) (4-03819) (risponde MAZZARRINO ANTONIO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1923

	PAG.		PAG.
CASALINO: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Concetta De Blasi di Lecce (4-04329) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1923	lo regionale della predetta città (4-03631) (risponde DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	1927
CITARISTI: Per l'esonero dal servizio militare di leva dei coltivatori diretti che si impegnino ad esercitare esclusivamente tale attività per un periodo di dieci anni (4-03873) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1923	COSTA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra in favore di Mario Turco di Villanova Mondovì (Cuneo) (4-04211) (risponde MAZZARRINO ANTONIO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1927
COLURCIO: Per la sollecita realizzazione delle opere infrastrutturali concernenti l'area di sviluppo industriale di Crotone (Catanzaro) (4-04177) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	1924	COSTAMAGNA: Sul presunto versamento di 125 milioni di lire, in franchi svizzeri, effettuato dalla Etas-Kompass a favore di Alberto Moravia, e sulle dichiarazioni dei redditi presentate dallo scrittore negli anni dal 1971 al 1977 (4-03274) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1928
CORALLO: Per l'accoglimento della domanda di trasferimento in Sicilia inoltrata da Sebastiana Barlotta, in servizio presso l'ufficio imposte dirette di Gorgonzola (Milano) (4-03835) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1925	COSTAMAGNA: Per l'esenzione dal servizio militare degli arruolati appartenenti a famiglie di cui altri due figli abbiano assolto gli obblighi di leva, indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie (4-03656) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1929
CORDER: Sulle nuove procedure amministrative per la distribuzione delle pagelle alle scuole, in relazione alla prevista soppressione dell'Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche che adempiva a tale compito (4-03899) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	1926	COSTAMAGNA: Sulla sospensione, da parte dell'ufficio del tesoro, della erogazione dell'assegno familiare per il coniuge agli ex dipendenti statali che godono di un supplemento di pensione INPS, e per l'unificazione delle due pensioni a carico del Ministero del tesoro (4-03718) (risponde CORA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1930
COSTA: Per la costituzione di una sezione autonoma UTIF a Cuneo, anche in relazione alla carenza di personale dell'ufficio di Torino distaccato a Cuneo (4-03291) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1926	COSTAMAGNA: Per l'utilizzazione, ai fini dell'avanzamento in carriera, degli anni trascorsi durante il periodo di richiamo da sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riammessi in servizio a domanda (4-03834) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1931
COSTA: Sul trasferimento dell'ispettore capo dell'ufficio ragioneria del provveditorato agli studi di Genova, dall'ufficio scolastico provinciale a quel-			

	PAG.		PAG.
COSTAMAGNA: Sui motivi della mancata riparazione del guasto all'impianto di riscaldamento verificatosi nelle palazzine popolari di via Servais a Torino, la cui amministrazione è affidata alla direzione provinciale del tesoro (4-04041) (risponde MAZZARRINO ANTONIO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1931	italiani (4-02074) (risponde MAZZARRINO ANTONIO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1936
COSTAMAGNA: Per un intervento finanziario a favore del comune montano di Angrogna (Torino) ai sensi della legge 17 marzo 1977, n. 62 (4-04170) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1932	FRANCHI: Sui motivi della nomina di Enzo Reggini a presidente della Cassa di risparmio di San Miniato (Pisa) il giorno prima del processo a carico dell'attuale presidente (4-04096) (risponde MAZZARRINO ANTONIO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1937
D'ALESSIO: Sui dati delle spese della Difesa, secondo la classificazione economica per settore delle spese per acquisto di beni e di servizi e spese in conto capitale, relativi agli anni dal 1968 al 1977 (4-03436) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1933	FRASCA: Per un intervento volto ad indurre il preside della scuola media di Lungro (Cosenza) a tener conto, nell'assegnazione degli alunni alle varie classi, delle preferenze espresse da questi ultimi relativamente allo studio della lingua straniera (4-03604) (risponde DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	1937
FERRARI MARTE: Per la concessione dell'assegno vitalizio all'ex-combattente Celeste Tettamanti di Lucino, frazione di Montano Lucino (Como) (4-03440) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1935	GUALANDI: Sui motivi in base ai quali le intendenze di finanza continuano a trattenere ad alcuni comuni piemontesi gli arretrati per gli anni 1971-1976 di somme sostitutive della soppressa IGE, in contrasto con quanto previsto dalla legge 17 marzo 1977, n. 62 (4-03937) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1938
FLAMIGNI: Per la revoca dell'ordinanza inviata dall'ufficio provinciale del tesoro di Forlì al tesoriere esattore di trattenere sulla prossima rata dell'ente ospedaliero Morgagni-Pierantoni, la somma dovuta per il mancato pagamento dei contributi pensionistici (4-03592) (risponde MAZZARRINO ANTONIO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1935	GUARRA: Sullo stato della pratica di pensione e di liquidazione a favore degli eredi dell'ex ufficiale dei carabinieri Baldassarre Montefusco deceduto nel 1973 (4-03925) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1939
FRANCHI: Per la promozione di azioni giudiziarie contro Egidio Simioni e Domenico Donà, procuratori della fallita Credimo di Ginevra, che hanno illecitamente trasferito all'estero ingenti capitali investiti da cittadini		LONGO PIETRO: Sulle discriminazioni poste in atto, da parte della commissione superiore di avanzamento del Ministero della difesa, ai danni del colonnello dei carabinieri Mario Triola (4-03738) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1939
		MANFREDI GIUSEPPE: Sul contrasto esistente fra il testo unico delle leggi bancarie e il decreto delegato su-	

	PAG.		PAG.
gli organi della scuola circa le cariche elettive degli insegnanti, con particolare riferimento al professor Giuseppe Ghisolfi di Bra (Cuneo) nominato membro del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fossano (Cuneo) (4-03402) (risponde MAZZARRINO ANTONIO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1940	SERVADEI: Sui motivi del ritardo, da parte dell'Istituto geografico militare di Firenze, nella effettuazione dell'aggiornamento cartografico del paese (4-04175) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1945
MARZANO: Sulla concessione, da parte del Banco di Napoli, di un mutuo fondiario al costruttore Vincenzo Saggiocco (4-02066) (risponde MAZZARRINO ANTONIO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1942	SPIGAROLI: Sulle cause del ritardo nell'emanazione dei decreti di nomina dei professori di scuola media, vincitori dei concorsi di cui alle leggi 27 luglio 1961, n. 831 e 25 luglio 1966, n. 603 (4-03913) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	1945
PAZZAGLIA: Per il rispetto, nelle basi aeronautiche e nelle caserme dell'esercito, delle norme regolamentari che prevedono un turno per la direzione delle mense e dei circoli, indistintamente tra i sottufficiali e gli ufficiali (4-03349) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1943	TESINI GIANCARLO: Per un intervento volto a rivelare i reali motivi della mancata promozione del colonnello dei carabinieri Mario Triola (4-02531) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1946
PERRONE: Sulla veridicità delle notizie relative alla smobilitazione dello arsenale di Messina (4-03836) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1943	TESTA: Per la revoca del provvedimento di soppressione della stazione dei carabinieri di Bottrighe, frazione di Adria (Rovigo) (4-04120) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1947
PERRONE: Per la decorrenza dal primo del mese del trattamento pensionistico del personale statale e per l'elaborazione automatica di un prospetto dimostrativo delle competenze liquidate, da consegnare agli interessati (4-04160) (risponde MAZZARRINO ANTONIO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1943	TREMACGLIA: Sui risultati e sui programmi emersi dal seminario ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale) svoltosi a Stoccarda (Repubblica federale di Germania), per quanto concerne la formazione professionale degli emigrati (4-03226) (risponde FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	1948
SALADINO: Per l'estensione anche alla Sicilia dei vantaggi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183 per la realizzazione di nuovi impianti nel settore della costruzione e riparazione di materiale ferroviario (4-02953) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	1944	URSO GIACINTO: Sulla iniquità della decisione di ridurre la pensione di reversibilità agli orfani maggiorenni di dipendenti statali, anche se studenti o disoccupati (4-03733) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1949
		URSO GIACINTO: Per un intervento volto ad evitare lo sfocio nel mare del canale progettato per la raccolta	

<p>delle acque dei territori di Casarano, Melissano, Alliste e Racale (Lecce) (4-03908) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).</p>	PAG. 1950	<p>to ISEL di Fisciano (Salerno) sono stati messi nuovamente in cassa integrazione, a rotazione, e per tredici settimane —:</p> <p>1) se la suddetta azienda abbia chiesto od ottenuto recentemente finanziamenti pubblici e se abbia finora rispettato gli impegni occupazionali assunti all'atto dell'insediamento o in periodi successivi;</p> <p>2) i motivi del mancato decollo dell'azienda medesima. (4-04071)</p>
<p>VALENSISE: Sulle responsabilità in merito alla mancata corresponsione delle indennità e dei rimborsi dovuti ai commissari dei corsi abilitanti espletati in provincia di Catanzaro (4-02356) (risponde DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).</p>	1950	<p>RISPOSTA. — Alla società per azioni ISEL di Fisciano è stato concesso, con provvedimento del 3 marzo 1977 dalla Cassa per il mezzogiorno, un contributo industriale in conto capitale di lire 942.460.000.</p>
<p>VALENSISE: Per la sollecita nomina, presso le scuole medie statali, degli insegnanti addetti alle libere attività complementari in servizio da oltre cinque anni e in possesso del diploma di scuola media superiore a suo tempo richiesto (4-04140) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).</p>	1951	<p>Tale contributo è stato fin qui parzialmente erogato (a stati di avanzamento) in quattro soluzioni per complessive lire 467.677.000 alle date del 12 novembre e 15 dicembre 1975, 5 maggio 1976 e 2 maggio 1977: la concessione di tale contributo è disciplinata dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853, che non pone a carico dei destinatari particolari vincoli occupazionali, che viceversa sono previsti dalla vigente normativa.</p>
<p>ZARRO: Per la valutazione della funzionalità dei posti per attività integrative ed insegnamenti speciali e per un'adeguata normativa che regoli l'istituzione ed il funzionamento dei posti suddetti (4-02840) (risponde BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).</p>	1952	<p>Inoltre, con determinazioni della Cassa del 27 giugno 1974 e del 1° agosto 1977, è stato deliberato il contributo in conto interessi su due finanziamenti, rispettivamente di lire 662 milioni e lire 447 milioni, concessi alla società per azioni ISEL dall'EFIBANCA.</p>
<p>ZOPPETTI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Elio Panzini di Rozzano (Milano) (4-04200) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).</p>	1953	<p style="text-align: right;"><i>Il Ministro: DE MITA.</i></p>
<p>ZOPPETTI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra, a favore di Maria Rozza, vedova Bertolazzi, di Milano (4-04203) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	1953	<p>ASCARI RACCAGNI. — <i>Al Ministro della difesa.</i> — Per conoscere i motivi per i quali la commissione superiore di avanzamento degli ufficiali dell'esercito limitandosi semplicemente a confermare i precedenti giudizi abbia ignorato dati di fatto incontrovertibili, posponendo nella valutazione per l'avanzamento, il colonnello dei carabinieri Mario Triola — valorosa figura di comandante, medaglia d'argento della Resistenza — per la terza volta in nove anni e dopo varie e favorevoli sen-</p>
<p>AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. — <i>Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.</i> — Per sapere — premesso che tutti i dipendenti dello stabilimen-</p>		

tenze del Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato sopravvalutando i titoli di altri ufficiali di pari grado e reiterando una disparità di trattamento che non appare obiettivamente sostenibile sulla base anche di duri e chiari ammonimenti del predetto Consiglio di Stato.

L'interrogante chiede quali provvedimenti intenda adottare il ministro, anche se in via amministrativa, per sanare il grave danno arrecato al colonnello Triola. (4-03073)

RISPOSTA. — L'allora tenente colonnello dei carabinieri in servizio permanente effettivo Mario Triola, valutato per l'avanzamento a scelta per l'anno 1969, venne giudicato idoneo, ma non poté essere promosso avendo riportato un punto di merito che non ne consentì l'iscrizione nel quadro di avanzamento.

Avverso tale giudizio l'interessato produsse un ricorso al Consiglio di Stato, che fu accolto.

Poiché l'accoglimento di ricorsi avverso giudizi di avanzamento non comporta di per sé la promozione, bensì soltanto la rinnovazione del giudizio, l'ufficiale venne ripreso in esame per l'avanzamento per l'anno 1969 in occasione della formazione della graduatoria per l'anno 1974 e, giudicato idoneo, non poté tuttavia conseguire la promozione, avendo riportato nuovamente un punto di merito insufficiente per l'iscrizione nel quadro di avanzamento.

Anche avverso quest'ultimo giudizio il colonnello Triola produsse ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ricorso pur esso accolto. La relativa decisione venne, però, impugnata davanti al Consiglio di Stato dall'Amministrazione e, in via incidentale, dal colonnello Triola.

Essendo stato accolto l'appello incidentale e, conseguentemente, confermato l'annullamento del giudizio di avanzamento espresso nell'anno 1974 per l'anno 1969, il tenente colonnello Triola (nel frattempo promosso colonnello a disposizione)

venne ripreso in esame per l'avanzamento in occasione della formazione della graduatoria di merito dei tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo per l'anno 1977. Giudicato ancora una volta idoneo, non poté ugualmente ottenere la iscrizione nel quadro di avanzamento, per aver riportato anche in questa occasione un punteggio di merito insufficiente.

L'ufficiale ha prodotto altro ricorso giurisdizionale avverso quest'ultimo giudizio. In merito a tale ricorso il ministro, presa visione dei precedenti sopra illustrati e tenuto conto dei vari aspetti nella complessa vicenda, ha disposto che sia immediatamente iniziata la procedura per il suo accoglimento in via amministrativa.

Il Ministro: RUFFINI.

BAGHINO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per sapere innanzitutto se siano a conoscenza del fatto che in data 6 agosto 1977 presso l'ospedale militare Celio in occasione della visita psico-fisica per l'ammissione al corso allievi ufficiali dei carabinieri, è avvenuto quanto segue:

a) ancora prima dell'inizio della visita medica il capitano medico preposto al servizio esponeva perentoriamente agli aspiranti, argomentazioni, tra l'altro non tutte cliniche, tali da predisporre l'animo alla rinuncia ed alla convenienza di sottoscrivere senza discutere l'accettazione della eventuale esclusione dal corso;

b) che il candidato Alberto Perazzetti, classe 1958, veniva escluso dal corso per piattismo ai piedi, eretismo cardiovascolare funzionale e — dopo insistenze pressanti e reiterate esortazioni — costretto a firmare l'accettazione della diagnosi.

L'interessato, colpito nell'amor proprio e amareggiato dal vedere stroncata la propria sincera vocazione di servire lo Stato nell'arma benemerita, perenne testimonianza di fedeltà, si è sottoposto ad accertamenti clinici, accurati e prolungati,

che hanno garantito di non presentare piedi piatti, né deviazioni di alcun genere ed inoltre di essere esente da qualsiasi cardiopatia organica ed in condizioni da sottoporsi ad ogni sforzo fisico; dopo di che si è rivolto al comando dell'accademia militare di Modena per far sì che i certificati medici sottoscritti da valenti professionisti, pronti a sostenere la loro diagnosi in ogni sede, fossero uniti ai verbali della visita al Celio e considerati comunque validi per un'adeguata correzione nei giudizi espressi il 6 agosto.

La richiesta venne avanzata tramite raccomandata del 16 agosto, ma sino ad oggi 25 ottobre, non è giunta alcuna assicurazione in merito.

Pertanto l'interrogante chiede di sapere se:

a) il comando dell'accademia militare di Modena abbia provveduto ad esaudire l'istanza dell'interessato;

b) l'organo competente ritenga opportuno accertare se le visite mediche di tal genere vengono effettuate con scrupolo e serietà ed in via subordinata se ritenga utile controllare l'assunto dei medici privati ai quali ha fatto ricorso l'interessato;

c) il ministro ritenga giusto un suo intervento trattandosi di un grave danno recato ad un cittadino a causa di un palese errore diagnostico. (4-03658)

RISPOSTA. — Il caso del signor Alberto Perazzetti, candidato all'ultimo corso allievi ufficiali dei carabinieri e da esso escluso per inidoneità fisica, costituisce episodio da inquadrarsi nel più vasto ambito delle frequenti manifestazioni di delusione provenienti da giovani esclusi dai corsi per allievi ufficiali in genere.

La causa di tale delusione non è però attribuibile all'operato dei medici militari, sulla cui scrupolosità e serietà rassicuro pienamente l'interrogante, bensì all'esiguità dei posti messi a disposizione rispetto all'enorme numero delle domande e alla conseguente severa selezione che ne deriva in sede di preventivo esame attitudinale.

Nel caso specifico, il padre del giovane Perazzetti, successivamente a tale esame, inoltrò al comando dell'accademia militare un esposto in cui reclamava avverso il giudizio d'inidoneità fisica espresso nei confronti del figlio, partecipante al concorso per l'ammissione all'istituto, dalla competente commissione per la visita medica dell'ospedale militare di Roma.

In tale esposto il signor Perazzetti contestava la validità del suddetto giudizio sulla base dei certificati medici rilasciati da due specialisti dai quali aveva fatto visitare il figlio e chiedeva che i certificati stessi venissero uniti ai verbali della commissione medica per un'adeguata correzione dei giudizi espressi, rifiutando ogni eventuale concessione per una visita d'appello, in deroga alle vigenti disposizioni.

In data 19 agosto 1977, il comando dell'accademia rispondeva all'interessato che il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione medica doveva ritenersi definitivo, dato che il giovane non si era avvalso, subito dopo gli accertamenti sanitari, della facoltà di chiedere la visita d'appello prevista dal bando di concorso.

Il comando ha fatto inoltre presente che, comunque, il giovane potrà partecipare, ove lo riterrà opportuno, all'analogo concorso per l'ammissione al 160° corso, che verrà espletato nell'anno 1978.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

BASSI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere se intendano prendere in considerazione l'istanza presentata dal consiglio comunale di Campobello di Mazara (Trapani), tendente al ripristino della presenza della guardia di finanza nella popolosa frazione di Tre Fontane (Trapani) che costituisce, in mancanza del nucleo dei carabinieri, unico motivo di sicurezza per quella popolazione. (4-01917)

RISPOSTA. — La soppressione del distacco di Tre Fontane dipendente dalla brigata di Granitola (Trapani) è sta-

ta disposta nell'ambito di un vasto piano di revisione ordinativa, condotto a livello nazionale per migliorare l'efficienza operativa del corpo anche attraverso l'eliminazione dei reparti di scarso peso organico e di limitate capacità operative ed il concentramento delle energie in centri economicamente più importanti.

Il provvedimento di soppressione del predetto distaccamento si è per altro imposto anche a causa dell'inagibilità della caserma conseguente a danni causati dal maltempo, per cui il relativo personale già dal 23 novembre 1976 era stato costretto a rientrare alla brigata di Granitola.

Sussistono dunque fondate ragioni che nella situazione attuale non consentono soluzioni alternative.

Il Ministro delle finanze: PANDOLFI.

BERNARDI E CARELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premezzo che:

1) l'ufficio del registro di Ponza (Latina), da vari anni è stato chiuso lasciando vuoti i locali di sua pertinenza attualmente deposito di vecchie carte;

2) detti locali sono di proprietà demaniale;

3) i recenti crolli di abitazioni nella cittadina di Ponza hanno reso necessario ed urgente il reperimento di locali da adibire ad uso abitazione degli sfollati —

se intenda concedere in locazione ed a prezzo simbolico al comune di Ponza i suddetti locali, con l'impegno che essi vengano adattati per uso abitazione civile e messi a disposizione dei suddetti sfollati a seguito di crollo ed impossibilitati a trovare altra abitazione per lo stato di indigenza. (4-03307)

RISPOSTA. — In merito ai chiarimenti chiesti circa l'uso dei locali del soprappreso ufficio del registro di Ponza si precisa che gli stessi non sono allo stato disponibili, essendovi tuttora depositati

tutti i mobili e buona parte delle pratiche del suddetto ufficio.

Ciò in quanto presso la sede dell'ufficio del registro di Formia (Latina), che ha assorbito quello di Ponza, non è stato ancora possibile effettuare il trasloco dei cennati atti per mancanza di spazio.

Per altro, deve presentarsi che i locali in questione sono stati anche richiesti, in uso governativo, dall'ufficio tecnico erariale e dalla direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni.

Pertanto, sarà possibile prendere in considerazione la domanda di concessione del comune di Ponza, dopo che l'ufficio del registro di Formia avrà provveduto agli occorrenti adempimenti per il trasloco e sempreché i locali medesimi abbiano a dimostrarsi idonei per le necessità degli uffici che, come sopra detto, hanno avanzato una richiesta in tal senso.

In questa ipotesi, i locali potranno essere dati in concessione al predetto comune, solo a condizione però che lo stesso, rinunciando al prezzo simbolico, offra il giusto canone, a norma delle vigenti disposizioni di legge che regolano l'utilizzazione dei beni dello Stato.

Il Ministro: PANDOLFI.

BINI GIORGIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere per quali motivi non sia stata accolta la domanda del signor Luigi Gorziglia, nato a Borzoli (Genova) il 15 ottobre 1898 e abitante a Genova, passo Ruscarolo 33/4, tendente ad ottenere i riconoscimenti previsti a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 dalla legge 18 marzo 1968, n. 263; la relativa pratica, corredata dalla prescritta documentazione, è stata trasmessa dal comune di Genova al consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto con elenco n. 16028, protocollo n. 14611. (4-04133)

RISPOSTA. — La domanda del signor Luigi Gorziglia, nato a Borzoli (Genova) il 15 ottobre 1898 — cui fa riferimento

l'interrogante - intesa ad ottenere i riconoscimenti previsti a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, è pervenuta al consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto.

Tale domanda, tuttavia, è giunta corredata soltanto da copia del foglio di congedo e completamente priva di notizie valide ai fini del riconoscimento del beneficio.

È stato pertanto inviato all'ex combattente Gorziglia un foglio notizie al fine di acquisire i dati necessari per la concessione dell'onorificenza, ma il foglio in questione non è mai stato restituito dall'interessato. Recentemente il consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto ha provveduto a richiedere al distretto militare di Genova la copia del foglio matricolare.

In relazione a tutto quanto sopra detto, si provvederà a dare ulteriore corso alla pratica non appena tale documento sarà pervenuto.

Il Ministro: RUFFINI.

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se siano vere le notizie secondo le quali il personale che presta la propria opera a Genova ed in Liguria, ai sensi dell'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, presso l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali verrebbe esonerato ed integrato da 20 giovani disoccupati iscritti nelle liste speciali di collocamento.

Tali supposizioni hanno creato una certa qual evidente preoccupazione sul personale in dipendenza di appalto, che vede in pericolo il posto di lavoro.

L'interrogante, nel rilevare che a causa dell'insufficiente personale le operazioni catastali in genere sono in notevole arretrato, da cui scaturisce la necessità di appaltare tali lavori per i cui prestatori d'opera è in esame la proposta di legge n. 1541 inerente la sistemazione, e nel constatare, nell'eventualità che tali

notizie siano rispondenti al vero, che la legge giovanile inizi la sua pratica attuazione che non deve però comportare danni ad altri lavoratori. (4-04207)

RISPOSTA. — Diversamente dall'opinione espressa dall'interrogante, si ha motivo di ritenere che la temporanea assunzione negli uffici tecnici erariali della Liguria dei giovani, ai sensi della legge numero 285 del 1977, non farà venire meno la necessità del ricorso agli appalti previsti dall'articolo 15 della legge n. 679 del 1969.

Ciò sia in relazione alla notevole quantità di lavoro arretrato esistente presso gli uffici suddetti, sia perché larga parte dei giovani da assumere in applicazione della ricordata legge n. 285 verrà destinata ad operazioni non appaltabili.

Di conseguenza, nel permanere della situazione attuale, sembrano avere scarso fondamento le apprensioni per l'attività lavorativa dei dipendenti delle ditte appaltatrici.

D'altra parte è noto che nei confronti di tale personale è in corso di esame da parte del Parlamento la proposta di legge n. 1541 che ne prevede l'immissione, mediante concorsi speciali, nei ruoli di questa Amministrazione, sicché anche per tale motivo le preoccupazioni espresse appaiono da non condividere.

Il Ministro delle finanze: PANDOLFI.

BONIFAZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere, premesso che il signor Osvaldo Burroni, residente in Siena (posizione n. 197322) ha richiesto all'ENPAS sin dal 1° giugno 1974 la ricongiunzione del periodo di servizio prestato nell'arma dei carabinieri con quello prestato presso l'amministrazione provinciale di Siena, ai sensi delle leggi n. 523 e n. 761, i motivi della mancanza di ogni e qualsiasi risposta da parte dell'ente; e per sapere se intenda intervenire perché l'interessato, ormai prossimo alla pensione, possa veder accolto, dopo tre anni e mezzo dalla richiesta e vari solleciti, il suo buon diritto.

(4-04157)

RISPOSTA. — La direzione generale degli istituti di previdenza con circolare ministeriale del 19 dicembre 1974, n. 453439, ha già comunicato al signor Burroni i periodi di servizio, prestati presso l'arma dei carabinieri dal 23 giugno 1937 al 4 marzo 1944 che, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 761, sono ricongiungibili ai fini pensionistici con il servizio reso con iscrizione alla CPDEL.

Per quanto concerne, invece, la ricongiunzione degli stessi servizi ai fini previdenziali, perché sia liquidato un unico trattamento di buonuscita, come sollecita l'interrogante, si precisa che detta procedura rientra nella competenza specifica dell'ENPAS e dell'INADEL.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIO MARIO MAZZARRINO.

CAPPELLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

1) l'Automobil club d'Italia che gestisce la riscossione delle tasse di circolazione automobilistica e il riscontro degli avvenuti pagamenti da parte dei singoli automobilisti in base alla convenzione stipulata con il Ministero delle finanze in data 25 novembre 1969, non ha ancora effettuato tale riscontro con grave danno dello Stato che non può recuperare le tasse evase e perseguire gli evasori;

2) la convenzione suddetta, che prevede per l'assolvimento dei compiti che l'ACI solo in parte adempie, il compenso annuo di circa dieci miliardi, scadrà il 21 dicembre 1977 — se ritenga opportuno non rinnovare la convenzione, delegando ad altri uffici statali la riscossione e il controllo dell'avvenuto pagamento delle tasse di circolazione da parte degli automobilisti.

L'interrogante desidera, inoltre, conoscere i motivi per i quali l'ACI è stato inadempiente per otto anni, e, nel caso che il Ministero rinnovi la convenzione, se ritenga opportuno prevedere precise norme, comportanti anche la revoca, per assicurare da parte dell'ACI l'adempimento

scrupoloso non solo della riscossione, ma soprattutto dei riscontri per il recupero delle tasse evase. (4-03796)

RISPOSTA. — Sulla gestione da parte dell'ACI della riscossione delle tasse di circolazione automobilistica va rilevato che detto ente, in base alla vigente convenzione, provvede periodicamente a trasmettere agli uffici del registro i tabulati contenenti i rilievi emersi in sede di riscontro dei versamenti di tassa di circolazione.

È chiaro però che fino a quando non sarà modificato il presupposto del tributo, attualmente identificabile nella circolazione del veicolo sulle strade ed aree pubbliche, l'ente, come qualunque altro ufficio cui venisse demandata la riscossione della tassa, in sede di riscontro, potrà solo rilevare gli irregolari pagamenti e non anche accertare le evasioni totali. E ciò in quanto tale ultimo accertamento potrà realizzarsi solo nella eventualità che il veicolo venga sorpreso a circolare senza aver corrisposto il tributo.

Per superare tale situazione il Governo, sulla base di un ordine del giorno approvato di recente dalla VI Commissione permanente finanze e tesoro della Camera dei deputati, sta predisponendo un testo legislativo che, se trasformato in legge, potrà consentire di disporre di uno strumento adeguato per una più ampia ed incisiva azione di contrasto alle evasioni che si verificano nel settore.

Allo stato, dunque, non sembrano sussistere motivi validi per revocare la convenzione nei confronti di un ente che sta portando avanti l'incarico dei riscontri utilizzando appieno esperienze e strutture della propria organizzazione, acquisite in circa 50 anni di espletamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

In ordine, infine, all'ultimo punto della interrogazione in cui viene proposta la introduzione nella nuova convenzione di norme dirette ad assicurare la osservanza da parte dell'ACI degli obblighi che discendono dalla pattuizione, si rileva che

tali norme sussistono già nella convenzione recentemente prorogata.

In particolare, il primo comma dell'articolo 22 stabilisce che l'ACI risponde quale mandatario, di guisa che in caso di inadempimento si realizza la giusta causa per la revoca dell'incarico.

Il Ministro: PANDOLFI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione del signor Giuseppe Longo, nato a San Cassiano (Lecce) il 17 ottobre 1914, come superstite per la morte avvenuta in data 21 aprile 1976 del figlio Giuseppe, per causa di servizio, posizione di registro n. 621, foglio n. 240, elenco n. 147. (4-03819)

RISPOSTA. — Al signor Giuseppe Longo è stata concessa dal Ministero delle finanze la reversibilità della pensione, iscrizione n. 4174990, quale genitore dell'ex finanziere Giuseppe, morto in servizio. Detta partita è stata assunta in carico dalla direzione provinciale di Lecce a decorrere dal mese di agosto 1977.

— Poiché l'interessato è anche titolare di pensione INPS, il predetto ufficio, nel quadro degli adempimenti istruttori per la definizione della pratica, ha chiesto alla locale sede INPS di far conoscere se su quel trattamento erano state applicate le detrazioni fiscali.

In base alla risposta pervenuta in data 13 gennaio 1978, la direzione provinciale del Tesoro ha potuto liquidare al signor Longo gli arretrati per l'importo di lire 4.004.775 relativi al periodo dal 22 aprile 1976 al 31 dicembre 1977 e lire 278.250 dal 1° gennaio al 5 febbraio 1978, ed ha inviato la prescritta segnalazione al centro meccanografico per la stampa dei relativi assegni.

La nuova rata continuativa di lire 238.500 sarà, pertanto, in pagamento dal mese di marzo 1978, mentre gli arretrati saranno presumibilmente riscuotibili entro il mese di febbraio 1978.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIO MARIO MAZZARRINO

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di reversibilità della pensione di guerra della signora Concetta De Blasi, nata a Lecce il 1° settembre 1909 per il congiunto Esposito De Blasi, deceduto a Barletta (Bari), il 17 dicembre 1944. (4-04329)

RISPOSTA. — La pratica di pensione n. 146429/G relativa alla signora Concetta De Blasi, risulta definitiva. Infatti, l'istanza con la quale la predetta chiese di conseguire trattamento pensionistico, in qualità di collaterale maggiorenne dell'ex militare Espedito (e non Esposito), fu respinta con decreto ministeriale del 13 ottobre 1971 n. 2478053. E ciò in quanto il suindicato dante causa lasciò vedova e orfani con diritto a pensione.

Il surriferito provvedimento di diniego fu adottato in applicazione del tassativo disposto di cui all'articolo 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313. Tale norma stabilisce, tra l'altro, che il diritto alla pensione indiretta di guerra sorge per i collaterali quando il congiunto (militare o civile), deceduto a causa della guerra, non abbia lasciato coniuge o figli con diritto a pensione.

Il cennato decreto risulta regolarmente notificato all'interessata, la quale ha anche presentato alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 837673.

Pertanto, allo stato attuale degli atti e fino a quando detta magistratura non avrà fatto conoscere le proprie decisioni in ordine al gravame sopra indicato, nessun nuovo provvedimento può essere adottato, da parte di questa Amministrazione, nei riguardi della signora Concetta De Blasi.

Il Sottosegretario di Stato:
LUCIO ABIS.

CITARISTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga opportuno porre allo studio provvedimenti per esonerare dal servizio militare di leva gli appartenenti alla categoria dei coltivatori

diretti, quando l'arruolato, indipendentemente dalle condizioni economiche in cui viene a trovarsi il nucleo familiare, eserciti esclusivamente l'attività di coltivatore diretto e si impegni ad esercitare tale attività per almeno dieci anni, pena la decadenza dai benefici dell'esonero.

Nel momento in cui da ogni parte si invoca e si cerca di facilitare la permanenza o il ritorno dei giovani al lavoro nei campi, questo provvedimento costituirebbe non solo un incentivo per i giovani stessi, ma un aiuto notevole per tante famiglie, le quali con la partenza del figlio per il servizio militare, sono costrette ad abbandonare o a trascurare tale attività con grave pregiudizio per il potenziamento e lo sviluppo della nostra agricoltura. (4-03873)

RISPOSTA. — Le situazioni particolari che danno luogo alla dispensa, a domanda, dal compiere la ferma di leva, sono fissate dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191. Tutti i titoli di dispensa sono stati determinati in relazione ad obiettive situazioni di famiglia dell'arruolato.

Solo per particolari condizioni di bisogno della famiglia la legge consente di prendere in esame nuovi titoli di dispensa dal compiere il servizio militare, per cui non è possibile ricondurre a tale precetto la fattispecie oggetto dell'interrogazione.

D'altra parte è da rilevare che l'ammissione dei coltivatori diretti alla dispensa dal prestare il servizio militare costituirebbe valido precedente per l'insorgere di analoghe richieste da parte di altre categorie di lavoratori, con conseguente inevitabile pregiudizio delle possibilità di sopperire alle esigenze del fabbisogno di personale di leva.

Anche la proposta di vincolare l'ammissione alla dispensa dal servizio militare all'esercizio dell'attività di coltivatore per dieci anni appare difficilmente realizzabile, atteso il continuo e costante controllo sulla vita privata degli interes-

sati che l'Amministrazione si vedrebbe costretta ad operare al fine di evitare possibili infrazioni all'impegno assunto.

Il Ministro: RUFFINI.

COLURCIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato di attuazione e i tempi di ultimazione previsti per il complesso dei lavori riguardanti l'area di sviluppo industriale di Crotona (Catanzaro) e relativi alla variante strada statale n. 106, ampliamento del porto, raccordo ferroviario, strade interne, strade di penetrazione, ecc.

Atteso che già l'attuale sviluppo socio-economico necessita di infrastrutture adeguate e atteso che appare utile e necessario procedere, con urgenza, per sapere se si voglia facilitare e accelerare l'ulteriore sviluppo delle attività industriali e produttive della zona. (4-04177)

RISPOSTA. — La sovrintendenza alle antichità della Calabria — successivamente all'approvazione del progetto della variante alla strada statale 106 Jonica approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno nel luglio 1973 ed assentito in concessione all'ANAS — con nota del gennaio 1976, pervenuta alla Cassa per il tramite del consorzio industriale di Crotona, ha informato l'ente concessionario che, a seguito di importanti ritrovamenti archeologici, l'area interessata dal tracciato della nuova viabilità era in corso di vincolo.

Con la stessa nota veniva disposta la sospensione di ogni programma di attività nella zona.

Dopo una serie di riunioni tenutesi a Crotona, presso il consorzio industriale, a Catanzaro, presso la Regione, ed a Reggio Calabria, presso la sovrintendenza alle antichità, la Cassa, con nota dell'aprile 1976 ha richiesto al Ministero dei beni culturali un sollecito intervento per la pronta definizione del problema, evidenziando, nel contempo, le conseguenze che

il vincolo delle aree avrebbe comportato sia per l'attuazione del programma di ampliamento degli impianti della Montedison, già deliberato dal CIPE, sia per la realizzazione delle infrastrutture ad esso connesse e già autorizzate dal CIPE stesso.

Nel novembre 1977, il Ministero dei beni culturali ha comunicato di aver disposto l'espropriazione delle aree interessate al fine di giungere alla realizzazione di un parco archeologico, quale definitivo intervento di tutela.

In relazione a quanto sopra la regione Calabria dovrà, su proposta del consorzio industriale, fornire indicazioni in merito a tale mutata destinazione del territorio.

Per quanto attiene alla realizzazione della variante della strada statale 106 Jonica, si è a conoscenza che l'ANAS sta ricercando, in accordo con la sovrintendenza, soluzioni alternative di tracciato al fine di pervenire all'elaborazione di una perizia da sottoporre alla Cassa. In relazione alle opere di viabilità interna e di penetrazione, si comunica che le stesse, non insistendo in aree soggette a vincolo, sono state già sottoposte al consiglio di amministrazione della Cassa che in data 24 novembre 1977 ha approvato le opere di viabilità interna per lire 359 milioni.

Circa infine il finanziamento del raccordo ferroviario delle opere di completamento dell'infrastruttura portuale, lo stesso è subordinato alle indicazioni della regione Calabria in materia di assetto del territorio e ad una verifica conseguente per la compatibilità delle esigenze aziendali.

Il Ministro: DE MITA.

CORALLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la signorina Sebastiana Barlotta, in servizio presso l'ufficio imposte dirette di Gorgonzola (Milano), in qualità di coadiutore, pur essendo affetta da gra-

ve malattia reumatica a seguito della quale ha dovuto subire l'asportazione del rene sinistro ed è in procinto di subire un nuovo intervento chirurgico al rene destro e pur essendo attualmente sofferente di pleurite sempre di natura reumatica, non ha finora ottenuto il richiesto trasferimento in Sicilia ove, sia per il clima ben diverso da quello milanese, sia per l'assistenza da parte dei familiari, avrebbe migliori possibilità di guarigione.

L'interrogante chiede infine se l'Amministrazione abbia coscienza delle gravi responsabilità che viene ad assumersi costringendo una giovane donna ammalata, che non può rinunciare all'impiego, a vivere in condizioni che possono definitivamente compromettere le sue già precarie condizioni di salute. (4-03835)

RISPOSTA. — L'episodio citato dall'interrogante offre lo spunto per poter accennare in linea generale al problema dei trasferimenti del personale, con il fine soprattutto di chiarire la linea di condotta dell'Amministrazione in materia e le motivazioni che sono alla base.

È noto, per essere stato più volte affermato anche in Parlamento, che gli uffici finanziari nel loro complesso registrano una carenza notevole di personale, la quale assume negli uffici siti nel nord aspetti di particolare gravità.

In tale situazione l'Amministrazione, assillata da continue e pressanti richieste di trasferimento dalle sedi settentrionali a quelle centro-meridionali, fondate anche su motivi validi e perciò suscettibili di adeguata considerazione, deve tuttavia tener conto soprattutto della necessità di garantire il funzionamento dei servizi.

Nel necessario rispetto di queste finalità può assicurarsi che anche l'aspirazione dell'impiegata segnalata viene tenuta in particolare evidenza per essere esaminata con la migliore possibile benevolenza appena si verificheranno le condizioni obiettive favorevoli al suo accoglimento.

Il Ministro: PANDOLFI.

CORDER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che:

1) la legislazione vigente prevede la soppressione alla data del 31 dicembre 1977 dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche;

2) poiché tale ente aveva tra i propri compiti la distribuzione delle pagelle non solo alla scuola dell'obbligo, ma anche alla scuola superiore, lo stesso non ha emanato alcuna circolare relativa al costo delle pagelle ed alla modalità della consegna;

3) gli studenti delle scuole medie superiori hanno versato ai servizi di tesoreria delle singole scuole le 500 lire *pro capite* per la pagella (oltre ad altre somme: marche, assicurazione ecc.). Devesi tener presente inoltre che le istruzioni amministrativo-contabili impartite con decreto interministeriale (Pubblica istruzione-Tesoro) del 28 maggio 1975 protocollo n. 860 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, obbligano i consigli di istituto a deliberare entro e non oltre il 31 ottobre le variazioni di bilancio per maggiori entrate e uscite. A tale proposito molti consigli non l'hanno fatto a causa della carenza suindicata; altri l'hanno fatto in base alle disposizioni degli anni precedenti (400 lire all'ente soppresso e 100 lire alle attività di istituto).

L'interrogante chiede di conoscere se la normativa degli anni precedenti venga rispettata come costi o quale ufficio curerà la distribuzione delle pagelle per l'anno scolastico 1977-78 e diventerà quindi destinatario dei mandati di pagamento delle scuole secondarie di secondo grado.

(4-03899)

RISPOSTA. — La distribuzione delle pagelle scolastiche, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, viene curata, anche per l'anno scolastico 1977-78, dall'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche.

Le necessarie istruzioni sono state impartite da questo Ministero, fin dal 3 maggio 1977, con la circolare n. 126, con la quale sono state precisate, in ordine ai vari tipi di scuola, le modalità per la raccolta ed il successivo versamento delle somme dovute all'Ente suddetto.

Competerà, pertanto, all'ente medesimo, ove non l'abbia già fatto, provvedere all'invio a tutte le scuole ed istituti interessati delle opportune istruzioni.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

COSTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga opportuno provvedere, con sollecitudine, al completamento del personale dell'ufficio UTIF (Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione) di Torino distaccato a Cuneo per il quale le categorie economiche interessate alla tassazione hanno provveduto, da tempo, alla ricerca dei locali idonei, in Cuneo, per l'impianto degli uffici statali (che funzionano a ritmo ridottissimo per carenza di personale) nonché al pagamento per un triennio del canone di locazione (lire 1.200.000 annue) per conto dello Stato che dovrebbe controllare l'attività a fini fiscali.

Per conoscere inoltre se ritenga di provvedere alla costituzione di una sezione autonoma UTIF per la provincia di Cuneo come avvenuto per le province di Vercelli e di Alessandria. (4-03291)

RISPOSTA. — La situazione particolare segnalata in ordine all'UTIF di Torino è comune a quasi tutti gli altri uffici delle imposte di fabbricazione, ove si riscontra una generale carenza organica di personale.

Il fenomeno tuttora esistente è sostanzialmente da collegare alla emanazione di provvedimenti legislativi che hanno disciplinato l'esodo anticipato di impiegati ex combattenti e direttivi, con i quali si è anche stabilito che i posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo siano portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza o resi

indisponibili nella qualifica iniziale della carriera direttiva.

Tale situazione si ripercuote necessariamente anche sullo stesso UTIF di Torino, presso il quale la consistenza del personale non è, per altro, particolarmente carente a confronto di quella di altri uffici, pur della stessa importanza, che hanno avuto pressoché dimezzati gli organici per le suddette ragioni.

Si aggiunge che il predetto UTIF conta al momento complessivamente 58 impiegati — comprese quattro unità delle abolite imposte di consumo — su un organico previsto di 67 unità.

Invero l'Amministrazione si trova in grande difficoltà a provvedere, sia pur parzialmente, a migliorare la delineata situazione, sia per mancanza di nuove assunzioni a mezzo concorsi, bloccati da tempo — in attesa della elaborazione dei concorsi unici, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 — sia per la quasi impossibilità di trasferire personale da altre sedi più dotate a causa soprattutto della crisi degli alloggi e del costo della vita.

Si auspica ad ogni modo prossima la autorizzazione a bandire concorsi regionali, nel mentre si assicura che è in fase di studio la ristrutturazione degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nel corso della quale sarà possibile una revisione degli organici attuali da correlare alle esigenze effettive di ciascun ufficio.

Ed è proprio in considerazione della evocata carenza numerica di personale tecnico, nonché del numero e dell'importanza dei servizi delle imposte di fabbricazione esistenti nella provincia di Torino, che la Amministrazione non ritiene momentaneamente opportuna né necessaria la istituzione in Cuneo di un apposito UTIF.

Il Ministro: PANDOLFI.

COSTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie certe circa il trasferimento (provvedimento del 6 set-

tembre 1977) dell'ispettore capo dell'ufficio ragioneria del provveditorato agli studi di Genova, Gaetano Garofalo, dall'ufficio scolastico provinciale a quello regionale della predetta città. (4-03631)

RISPOSTA. — Il trasferimento all'ufficio scolastico regionale di Genova del ragioniere Gaetano Garofalo, ispettore capo di ragioneria aggiunto, è stato disposto ai sensi dell'articolo 32, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1967, n. 3, vista l'inequivocabile situazione di incompatibilità ambientale accertata nel corso di una apposita ispezione.

Il Sottosegretario di Stato: DEL RIO.

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Perché voglia rendere noto come abbia potuto verificarsi il caso che una domanda di pensione, segnatamente quella promossa dal signor Mario Turco — classe 1912, matricola 39385 — residente a Villanova Mondovì (Cuneo) inoltrata al Ministero del tesoro il 28 agosto 1976, sia rimasta, inevasa, sino al 30 novembre 1977, cioè, per ben 15 mesi, prima che l'ufficio competente, la Direzione generale degli istituti di previdenza, ne decidesse l'esame e la inviasse, per l'ulteriore approfondimento, al Ministero della difesa, come risulta dalla lettera datata 30 novembre 1977 n. 7099940. (4-04211)

RISPOSTA. — La direzione generale degli istituti di previdenza, nel quadro degli adempimenti istruttori occorrenti per la liquidazione della pensione definitiva del signor Turco, ha ritenuto di dover chiedere con ministeriali del 30 novembre e del 2 dicembre 1977 rispettivamente n. 7099940, al Ministero della difesa, i periodi militari ricongiungibili al servizio civile, ed al comune di Villanova Mondovì, le copie integrali delle deliberazioni adottate nei confronti dell'interessato nonché un prospetto dimostrativo della ricostruzione della carriera economica dello stesso.

Soltanto dopo che saranno pervenuti i documenti predetti potrà provvedersi al conferimento del trattamento definitivo di quiescenza.

Con l'occasione, si fa presente che il signor Turco è tuttora in godimento di acconto di pensione conferitogli dal comune di Villanova Mondovì nella misura di lire 200 mila mensili.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIO MARIO MAZZARINO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per invitarlo a far leggere subito dagli organi di polizia valutaria e tributaria un libro di Sergio Saviane intitolato *Televisione e vecchi merletti* — in corso di pubblicazione presso l'editore Sugar di Milano — nel quale lo scrittore-giornalista de *L'Espresso* accusa Alberto Moravia — all'anagrafe risulta come Alberto Pincherle — di aver percepito 125 milioni di lire nel 1971 dalla società editrice Etas-Kompass in franchi svizzeri in un conto numerato presso una banca di Lugano; per sapere:

1) qualcosa sulle dichiarazioni tributarie presentate da Alberto Moravia-Pincherle negli anni 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 e 1977, in modo cioè da poter avere una idea precisa relativamente ai suoi redditi ed al suo pagamento delle imposte dovute;

2) se risultino dai bilanci e dalla contabilità della società Etas-Kompass questi pagamenti nel 1971 relativi a Moravia;

3) come la società Etas-Kompass ed il Moravia possano giustificare questa esportazione clandestina di lire italiane in Svizzera;

4) inoltre, se una volta individuati o accertati i reati, la polizia tributaria e valutaria voglia considerare il Moravia un cittadino tenuto ad osservare le leggi, alla pari degli altri e malgrado la sua fama di scrittore, e se ugualmente voglia indagare sulla contabilità della Etas-Kompass, malgrado che essa si muova nel-

l'orbita privilegiata, almeno in materia valutaria, del gruppo FIAT e delle famiglie Agnelli e Caracciolo;

5) infine, se gli organi di polizia tributaria e valutaria possano recapitare con sollecitudine il libro sopraddetto all'autorità giudiziaria in modo da farsi subito autorizzare alle necessarie perquisizioni senza dar tempo agli accusati di annacquare le prove. (4-03274)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti dalla guardia di finanza, in ordine a quanto segnalato dall'interrogante nella prima parte della interrogazione è emerso che la società Etas-Kompass non ha corrisposto alcun compenso allo scrittore Alberto Pincherle, in arte Moravia, né risulta che vi siano stati tra i due rapporti di collaborazione.

L'esito di tali indagini è stato ad ogni modo portato a conoscenza della competente autorità giudiziaria, a cui dunque è demandata ogni iniziativa conseguente.

Per quanto attiene alle dichiarazioni tributarie presentate dal Moravia negli anni dal 1971 al 1974, si è per altro in grado di riferire che ai fini del tributo di ricchezza mobile categoria C/1 il competente ufficio delle imposte ha accertato i seguenti redditi netti:

a) dichiarazione unica 1971 lire 42 milioni;

b) dichiarazione unica 1972 lire 62 milioni;

c) dichiarazione unica 1973 lire 98 milioni;

d) dichiarazione unica 1974 lire 60 milioni.

Per l'imposta complementare è stata chiesta la definizione dei redditi dichiarati per gli anni 1970, 1971 e 1972 ai sensi della legge 19 dicembre 1973, n. 823 (cosiddetto condono), per cui i relativi imponibili, determinati automaticamente ai sensi di legge, risultano così stabiliti:

1) dichiarazione unica 1971 lire 38.600.000;

2) dichiarazione unica 1972 lire 42.600.000;

3) dichiarazione unica 1973 lire 46.800.000.

L'applicazione della predetta normativa non è stata invece richiesta per i redditi dell'anno 1973 di cui alla dichiarazione unica dell'anno 1974, sicché l'ufficio è pervenuto all'accertamento di un reddito netto di lire 58.636.000.

Per i periodi d'imposta 1974 e 1975, ai fini del nuovo tributo sul reddito delle persone fisiche, nei relativi modelli 740 risultano dichiarati redditi netti rispettivamente di oltre 95 milioni di lire e di circa 71 milioni di lire.

Quanto infine, ai redditi conseguiti nell'anno 1976, si segnala che essendo in via di ultimazione le operazioni di elaborazione meccanografica delle dichiarazioni presentate nell'anno 1977, non si ha al momento alcuna possibilità di disporre dei relativi dati.

Il Ministro: PANDOLFI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga opportuno porre allo studio la esenzione dalla prestazione del servizio militare perché esuberante, per gli arruolati appartenenti a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare indipendentemente dalle condizioni economiche in cui viene a trovarsi il nucleo familiare se in considerazione dell'evidente sforzo economico che la famiglia ha già sostenuto affinché due propri membri abbiano assolto gli obblighi verso la patria; per chiedere se sia al corrente dei parametri economici quanto mai bassi che vengono adottati nel giudicare le pratiche che sono inoltrate ai sensi dell'articolo 12 n. 6 del manifesto di chiamata alle armi. (4-03656)

RISPOSTA. — L'appartenenza a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare è già prevista come titolo di dispensa dal servizio di

leva, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza.

Tale vincolo, comune ad altri titoli per la dispensa, ha lo scopo di contenere la concessione del beneficio entro limiti accettabili per le esigenze di reclutamento ed è stato introdotto dalla recente normativa innovatrice in materia di leva, al fine di modificare quella precedentemente in vigore che prevedeva lo stesso titolo senza alcuna limitazione.

Il legislatore, infatti, al momento dell'emanazione della nuova normativa, nel riordinare i titoli di ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva, ha seguito le direttive, impartite dal Parlamento, di tutelare le famiglie che con la partenza alle armi dell'arruolato verrebbero a trovarsi in grave stato di disagio economico e di confermare, nel contempo, la tradizione legislativa di istituire temperamenti all'obbligo del servizio militare nei confronti degli orfani di guerra e dei figli e fratelli dei mutilati e invalidi di guerra.

È per tale motivo che, attenendosi ai principi ispiratori della norma, la dispensa a chi abbia due fratelli che abbiano già prestato il servizio di leva viene subordinata allo stato di grave bisogno in cui verrebbe a trovarsi la famiglia in conseguenza della sua partenza.

La proposta di dare soluzione al problema attraverso il ricorso a quella disposizione che dà facoltà al ministro della Difesa di dispensare gli eccedenti il fabbisogno quantitativo per la formazione dei contingenti da incorporare, non può essere condivisa. Infatti, anche a voler sottovalutare il fatto che l'attuale esuberanza degli arruolati, di particolare rilievo per l'anticipo della chiamata alla leva, è destinata a ridimensionarsi notevolmente entro il 1981, occorre ricordare che l'adozione di provvedimenti eccezionali di dispensa è possibile solo nell'ipotesi che non si configurino condizioni di ammissione al beneficio già previste per legge e si sia in presenza di situazioni familiari di grave disagio economico che

non trovino rispondenza e tutela nei titoli legali di dispensa.

Né va tralasciato che, per ovvi criteri di uniformità ed equità, l'esclusione dal numero degli arruolati da incorporare avviene mediante l'intervento di elaboratore elettronico che seleziona per l'avviamento alle armi non secondo le specifiche situazioni familiari degli arruolati, bensì in base ai requisiti fisico-psico-attitudinali, accertati durante le operazioni di leva-selezione, sì da incorporare gli elementi che, per i requisiti posseduti, si appalesano più idonei a soddisfare le esigenze tecnico-operative, degli incarichi che saranno chiamati a svolgere. Circa poi la lamentata esiguità dei parametri economici adottati per la definizione delle pratiche concernenti richieste di dispensa dal compiere la ferma di leva, si assicura l'interrogante che è costante preoccupazione del Ministero della difesa aggiornare continuamente, tenendo conto della realtà economico-sociale del paese, gli indici ritenuti minimi per assicurare la sopravvivenza del nucleo familiare.

Il Ministro: RUFFINI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che i pensionati statali, che godono pure di un supplemento di pensione a carico dell'INPS, che varia dalle due mila alle dieci mila lire al mese, si sono visti togliere dall'ufficio del Tesoro l'assegno familiare per il coniuge, con l'invito a richiederlo all'INPS, in base alla legge 1° luglio 1974, facendo perdere al coniuge la assistenza malattia dell'ENPAS e tutte le altre agevolazioni che lo Stato concede ai familiari dei pensionati.

Per sapere se ritengano opportuno unificare le due pensioni a carico del Ministero del tesoro, per evitare ulteriore lavoro all'INPS, già oberato di adempimenti in quanto trattasi di migliaia di pensionati e non si costringerebbero gli anziani beneficiari a fare lunghe code agli uffici postali per riscuotere poche migliaia di lire.

(4-03718)

RISPOSTA. — La norma di cui all'articolo 16 del decreto-legge 2 marzo 1974, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114 ha — com'è noto — ridisciplinato la materia della incompatibilità degli assegni familiari relativi a pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria con altri trattamenti di famiglia.

Il contenuto di tale norma è stato interpretato nel senso che nei casi di concorso fra trattamenti di famiglia connessi alle pensioni o retribuzioni delle amministrazioni statali, e trattamenti di famiglia connessi alle assicurazioni generali obbligatorie, i secondi debbano essere sempre corrisposti in luogo dei primi, con esclusione di ogni possibilità di scelta in ordine al trattamento familiare preferito.

Premesso quanto sopra, in relazione alle preoccupazioni espresse dall'interrogante circa il venir meno dell'assistenza ENPAS nell'ipotesi avanti delineata, è opportuno mettere in rilievo che per effetto del combinato disposto dell'articolo 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 e degli articoli 27 e 28 del regio decreto 26 luglio 1942, n. 917, l'assistenza sanitaria predetta compete ai familiari del dipendente statale a condizione che per essi sussista il requisito della convivenza e del carico, prescindendosi quindi dalla circostanza che il dipendente percepisca o meno per essi le quote di aggiunta di famiglia.

Per quanto concerne la proposta unificazione delle due pensioni a carico di questo Ministero, devesi far presente che non appare chiaro dalla formulazione dell'interrogazione se l'interrogante abbia inteso che si debba porre a carico dello Stato anche la pensione INPS oppure se si sia limitato a chiedere l'unificazione del solo pagamento delle prestazioni; ad ogni modo, va rilevato che con la prima ipotesi si addosserebbe all'erario un onere ingiustificato e si solleverebbero non pochi problemi tecnico-giuridici specie in materia di reversibilità; mentre, con la seconda, si porrebbe essenzialmente un problema di modifica delle attuali procedure di pagamento delle pensioni statali, senza dire dei problemi tecnici e giuridici

che sorgerebbero per i casi di errata liquidazione delle pensioni da parte dell'INPS.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: CORÀ.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che i brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riammessi in servizio, a domanda, non possono utilizzare ai fini dell'avanzamento al grado superiore gli anni trascorsi nel periodo di richiamo e quello espletato prima del congedo, in quanto, consultando l'ultimo annuario edito nel 1976, si apprende che i sottufficiali riammessi erano stati collocati nell'anno 1974 e precisamente il 15 giugno con la perdita di circa tre anni nei confronti degli altri sottufficiali in servizio permanente (richiamati in servizio il 25 settembre 1971 riammessi il 15 giugno 1974);

2) se ritenga di sanare questa situazione di evidente disparità di trattamento, in quanto nel periodo di richiamo i sottufficiali nella surricordata posizione hanno espletato servizio di istituto eguale a quello degli altri colleghi in servizio permanente. (4-03834)

RISPOSTA. — Con la legge 18 dicembre 1973, n. 855, il comando generale dell'arma dei carabinieri venne autorizzato a disporre per una sola volta, nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa (cioè entro il 17 gennaio 1975), la riammissione in servizio, a domanda, dei brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa di età non superiore a 35 anni, ovvero, senza alcun limite di età, di coloro che si fossero trovati in servizio alla data di entrata in vigore della legge, anche se coniugati, purché riconosciuti in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia di riammissione (decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, quale risulta modi-

ficato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115).

I vicebrigadieri e brigadieri, di cui sopra, riammessi in servizio nell'anno 1974, ferma restando l'anzianità assoluta, sono stati inseriti in ruolo dopo l'ultimo pari grado iscritto all'atto della loro riammissione e ciò al fine di garantire i legittimi interessi già precostituiti nei confronti dei pari grado che non avevano interrotto il servizio.

Si fa presente inoltre che il predetto criterio di iscrizione dei riammessi in servizio è stato sempre adottato da questo Ministero e non ha mai dato adito ad alcun rilievo da parte della Corte dei conti, che ha costantemente ammesso a registrazione i relativi decreti.

Il Ministro: RUFFINI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se:

1) sia a conoscenza del fatto che a Torino, nelle 31 palazzine popolari di via Servais, la cui amministrazione è affidata alla direzione provinciale del Tesoro, duecento famiglie sono al freddo da domenica 20 novembre 1977, in quanto è guasto da una settimana l'impianto di riscaldamento;

2) risponda a verità che i lavori per individuare il guasto procedono alla cieca perché manca una planimetria delle case che il Ministero del tesoro, quando le ha acquistate, non si è preoccupato di richiederla all'impresa che le aveva costruite;

3) ritenga di intervenire per far cessare il disagio, grave soprattutto per i malati, i vecchi ed i bambini, che è da ricercare nella lentezza e nel disinteresse con cui gli organismi statali preposti alla manutenzione del complesso hanno affrontato la situazione. (4-04041)

RISPOSTA. — Gli schemi planimetrici del complesso edilizio suindicato vennero consegnati a suo tempo agli istituti di previdenza dalla ditta venditrice.

In merito ai lamentati disagi per la mancata erogazione del riscaldamento nello stesso complesso, si fa presente che il 17 novembre 1977 una perdita d'acqua, nel locale caldaia aveva messo fuori uso l'impianto elettrico e le elettropompe situate nello stesso vano.

L'ufficio tecnico erariale di Torino effettuava prontamente un sopralluogo al fine di stabilire la causa dell'inconveniente e procedere ai relativi lavori.

Veniva così accertato che il guasto era dovuto alla rottura di un tubo situato sotto la cabina di decompressione del gas metano.

Si rendeva pertanto necessaria l'esecuzione di lavori particolarmente complessi anche per non pregiudicare la stabilità delle cabine nelle quali sono allocati i servizi (elettricità, telefoni e gas).

I lavori stessi, ordinati direttamente dall'ufficio tecnico erariale di Torino, hanno avuto la durata di nove giorni e sono stati eseguiti anche in giornate festive ed in ore notturne.

L'erogazione del servizio di riscaldamento è ripreso alle ore 20 del 29 novembre 1977.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIO MARIO MAZZARINO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'amministrazione comunale di Angrogna (Torino), piccolo comune montano della Val Pellice, ha ritenuto di dover rendere di pubblica ragione in quale situazione lo Stato, inadempiente, ha posto il comune stesso, costringendolo a sospendere negli scorsi mesi ogni pagamento nei confronti dei propri creditori e con la probabilità di dover sospendere anche il pagamento degli stipendi al personale dipendente;

per sapere se sia vero che l'intendenza di finanza di Torino ha comunicato che, avendo corrisposto nel 1972 circa sei milioni in più del dovuto al comune per compartecipazione IGE ed avendo corrisposto negli anni successivi oltre 25 mi-

lioni in più del dovuto per somme sostitutive della compartecipazione IGE, avrebbe proceduto al recupero di tali somme, detraendole dalle somme dovute al comune per gli anni 1977 e 1978.

L'interrogante sollecita l'intervento del ministro perché lo Stato adempia ad un obbligo di legge, secondo la norma dell'articolo 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62 per l'annullamento del debito del comune, in modo che Angrogna possa avere finanziamenti ed aiuti adeguati alle sue condizioni di zona economicamente depressa, gravemente colpita tra l'altro dall'alluvione del maggio 1977 ricevendo le somme ad esso dovute, scongiurando così l'avvio graduale alla bancarotta per cause del tutto indipendenti dalla volontà e responsabilità dell'amministrazione comunale e della popolazione. (4-04170)

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze ha provveduto a rendere nota la situazione segnalata dall'interrogante con disposizioni riguardanti tutti gli enti locali che versino in condizioni analoghe.

Si fa presente infatti che, con telegramma del 2 aprile 1977, n. 2-1950, diretto a tutte le intendenze di finanza, questo Ministero ha disposto, in applicazione dell'articolo 9-*quinquies* della legge 17 marzo 1977, n. 62, la sospensione, con effetto immediato, dei recuperi da effettuarsi a carico degli enti debitori a titolo di sole competenze sostitutive della soppressa compartecipazione all'IGE.

Successivamente, con circolare del 5 ottobre 1977, n. 2-03910 della direzione generale della finanza locale sono state impartite a tutte le intendenze le necessarie istruzioni in ordine all'interpretazione della predetta disposizione legislativa.

In particolare, il primo comma di detto articolo 9-*quinquies* della legge n. 62 è stato interpretato nel senso che gli enti debitori non sono tenuti alla restituzione delle somme percepite in più per entrate sostitutive della soppressa compartecipazione all'IGE (fermi restando, ovviamente, i recuperi di quest'ultima relativi all'anno 1972).

Per effetto, poi, di quanto stabilito nel secondo comma della disposizione in esame, le intendenze di finanza dovranno riliquidare agli enti interessati le somme loro spettanti a titolo di competenze sostitutive per il quadriennio 1973-1976, assumendo come base di commisurazione delle stesse i dati del censimento della popolazione del 1961 e non già quelli del 1971, i quali valgono, invece, come dispone l'attuale norma, solo a partire dall'esercizio 1977.

Si può, infine, dare assicurazione che è in via di perfezionamento l'accreditamento della somma di lire 491.333.365, richiesta dall'intendenza di finanza di Torino, necessaria per il pagamento a tutti i comuni della provincia delle competenze sostitutive di che trattasi.

Il Ministro: PANDOLFI.

D'ALESSIO, TESI E ANGELINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere (rilevata la mancata risposta all'interrogazione n. 4-01505) — in riferimento al qua-

dro delle spese della difesa secondo la classificazione economica per settore delle spese per acquisto di beni e di servizi e spese in conto capitale (tabella cinque del discorso del ministro della Difesa dell'8 febbraio 1968) relativamente agli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1968 (la classificazione riportata era la seguente: industrie alimentari, tessili e cuoio, metallurgiche e meccaniche, con le sottodistinzioni, equipaggiamento, attrezzature TLC, utensili, materiali da ponte e attrezzature campali, mezzi da trasporto e da combattimento, armi e sistemi di armi ed esplosivi, costruzioni aeronautiche, costruzioni navali, industrie edili, derivati dal petrolio e carbone, attività di servizi) — la serie di dati successivi al 1968 e precisamente per gli anni dal 1968 al 1977.

(4-03436)

RISPOSTA. — A completamento dei dati forniti in risposta all'interrogazione 4-01503, si trasmettono, in allegato, i dati relativi agli anni 1976 e 1977.

Il Ministro: RUFFINI.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 MARZO 1978

Spese di difesa nazionale: classificazione economica delle spese per acquisto di beni e servizi e spese in conto capitale per gli esercizi 1976 e 1977. Previsione della spesa.

(in milioni di lire correnti)

SPESE PER SETTORE ECONOMICO	1976		1977	
	Importi	Per cento	Importi	Per cento
INDUSTRIE ALIMENTARI	158.158,5	10,91	167.045,7	9,85
INDUSTRIE TESSILI E DEL CUOIO	125.341,3	8,64	129.499,1	7,63
INDUSTRIE METALLURGICHE E MECCANICHE . .	784.605,3	54,12	942.862,9	55,57
materiali di equipaggiamento	47.805,7	3,30	48.364,3	2,85
materiali elettrici e attrezzature TLC .	110.073,4	7,59	140.090,9	8,26
macchine e utensili	36.602,7	2,53	27.420,4	1,62
materiali da ponte e per attrezzature campali	465	0,03	895	0,05
mezzi da trasporto e da combattimento	114.667,3	7,91	107.787,7	5,35
armi, sistemi di armi ed esplosivi . .	122.244,6	8,43	171.696,2	10,12
costruzioni aeronautiche	282.813,6	19,51	339.278,4	20
costruzioni navali	69.933	4,82	107.330	6,32
INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI EDILI	120.775,6	8,33	157.185,4	9,26
INDUSTRIE DEI DERIVATI DAL PETROLIO E DAL CARBONE	62.313,2	4,30	105.637	6,27
ATTIVITÀ DI SERVIZI	198.559,7	13,70	194.529,4	11,47
fitti di locali, acqua e luce	21.835	1,51	26.135	1,5
trasporti	13.088,4	0,90	12.738,5	0,79
igienico-sanitarie	21.546,8	1,49	23.531	1,39
istruzioni e addestramento	12.000,6	0,83	8.892,2	0,5
ricerca scientifica	36.822,1	2,54	26.409,8	1,56
altre, inerenti all'attività di difesa . .	93.266,8	6,43	96.822,9	5,71
TOTALE	1.449.753,6	100	1.696.759,5	100

FERRARI MARTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

1) quali interventi saranno attuati per la concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 263, al signor Celeste Tettamanti, nato a Lucino (Como), il 15 luglio 1899 ed ivi residente in via San Giorgio, 2;

2) quali motivi ostino l'esame del ricorso presentato al Ministero e al consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto in data 20 luglio 1976. (4-03440)

RISPOSTA. — Il consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto ha esaminato la domanda e la documentazione riguardante l'ex combattente Celeste Tettamanti, nato a Lucino (Como) il 15 luglio 1899 — cui fa riferimento l'interrogante — ed ha deliberato in data 27 settembre 1973 la concessione della sola medaglia ricordo in oro per mancanza di requisito in quanto:

1) come risulta dalla copia del foglio matricolare, egli è giunto in territorio in stato di guerra il 23 giugno 1917 ed è stato fatto prigioniero l'11 dicembre 1917;

2) la legge istitutiva dell'onorificenza di Vittorio Veneto non ne prevede la concessione ai combattenti che siano stati fatti prigionieri prima di aver maturato le condizioni indispensabili all'assegnazione dell'onorificenza stessa.

Si fa presente inoltre che la concessione della sola medaglia ricordo in oro non costituisce diritto per l'assegno vitalizio.

Il Ministro: RUFFINI.

FLAMIGNI. — *Ai Ministri del tesoro e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'ordinanza inviata dall'ufficio provinciale del Tesoro di Forlì, al tesoriere esattore (Cassa locale dei risparmi) di trattenere sulla prossima rata dell'ente ospedaliero G. B. Morgagni - L. Pierantoni o in mancanza di cassa, di anticipare per conto dell'ente debitore la somma di lire 1.119.836.935 dovuti alla cassa di previdenza per mancato pagamento dei con-

tributi pensionistici. Questa situazione è generalizzata per tutti gli enti ospedalieri della regione.

Per conoscere — premesso che la regione Emilia-Romagna con lettera del 13 settembre 1977, protocollo n. 61.5/13456, ha esposto, in merito alla morosità degli enti ospedalieri nel versamento dei contributi previdenziali, i motivi che hanno portato a questa situazione, la cui causa principale risale all'insufficiente stanziamento da parte dello Stato a copertura delle spese reali e del fabbisogno effettivo, ha indotto gli enti ospedalieri a fare ricorso, dal 1975 ad oggi all'oneroso credito bancario ed ha inoltre impegnato il bilancio della regione con proprie anticipazioni — quali iniziative siano state prese o si intendano prendere per una revisione delle ordinanze emesse dalle direzioni provinciali del Tesoro.

Per sapere infine quali provvedimenti si intendano adottare affinché gli enti ospedalieri siano messi in grado di far fronte ai propri impegni assicurando adeguati finanziamenti, pena la paralisi di ogni attività. (4-03592)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440 (regolamento contabilità generale dello Stato) i direttori provinciali che hanno in gestione le entrate devono curare, nei limiti delle loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

Il direttore dell'ufficio provinciale di Forlì, pertanto, in conformità alla predetta norma, è tenuto a dar corso alla procedura di recupero dei crediti erariali di cui trattasi, salva diversa e specifica disposizione degli enti creditori.

In ordine poi alla lamentata situazione di morosità degli enti ospedalieri che viene fatta risalire all'insufficienza dello stanziamento dello Stato per la copertura delle spese reali e del fabbisogno effettivo degli enti, si fa presente che con legge 8 agosto 1977, n. 565, è stata autorizzata, a

favore del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, la concessione a carico del bilancio statale di un contributo di lire 1.650 miliardi, corrispondente alla differenza fra gli importi affluiti negli anni 1975 e 1976 ed il fabbisogno del Fondo stesso per gli stessi anni stabilito, rispettivamente, in lire 3.300 e 3.650 miliardi.

Del predetto importo, sono stati già reperiti, mediante collocamento di certificati speciali di credito, lire 350 miliardi: un'ulteriore *tranche* di titoli, per un controvalore di 350 miliardi di lire è stata emessa in data 22 novembre 1977, mentre si prevede che la rimanente parte verrà acquisita entro breve tempo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: ANTONIO MARIO MAZZARRINO.

FRANCHI, BOLLATI E BAGHINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, del tesoro, degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali azioni giudiziarie siano state promosse e quali procedimenti penali siano in corso contro tali Egidio Simioni sedicente ragioniere di Bassano del Grappa (Vicenza) e Domenico Donà sedicente dottore procuratore di Vicenza, i quali per anni hanno rastrellato denaro in alta Italia quali procuratori del Credimo SA di Ginevra, per investimenti all'estero.

Costoro ai clienti garantivano la liceità del trasferimento del denaro all'estero secondo le procedure lecite e autorizzate tant'è che si facevano consegnare le somme solo a mezzo di titoli pagabili esclusivamente in Italia.

Di fatto risulta che costoro abbiano trasferito ingenti capitali con mezzi illeciti all'estero con gravissimo danno dei cittadini italiani che avevano effettuato gli investimenti convinti anche dalle rilevanti pubblicità che la Credimo SA, ora fallita, faceva a mezzo del *Corriere della Sera*, del *Tempo* di Roma e dei quotidiani di massima tiratura nazionale.

Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano prendere in merito. (4-02074)

RISPOSTA. — Le persone cui fanno riferimento gli interroganti quali responsabili di illecite attività delittuose sono soggetti privati, al di fuori del sistema bancario, e non autorizzati a fungere da centri di raccolta di valute.

Le irregolarità valutarie dagli stessi poste in essere e connesse ai fatti menzionati nella interrogazione hanno formato oggetto di processi verbali di accertamento elevati dal nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Bassano del Grappa rispettivamente, nei confronti del signor Egidio Simioni - in data 2 maggio 1977 - e nei confronti del suo procuratore d'affari dottor Domenico Donà, il 21 settembre 1976.

Le infrazioni attualmente accertate sono risultate tutte di carattere amministrativo e ricadenti nell'ambito della normativa di cui al decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786.

Giova in proposito far presente che i contesti valutari di che trattasi sono collegati ad altri 97 contesti riguardanti clienti e collaboratori dei signori Simioni e Donà.

Finora l'Ufficio italiano dei cambi, cui spetta l'istruttoria delle pratiche della specie, ha trasmesso alla segreteria dell'apposita commissione consultiva per le infrazioni valutarie, in essere presso questo Ministero, solo 40 fascicoli ed invierà quanto prima i rimanenti.

Appena il contesto sarà pronto nella sua globalità, verrà esaminato e sottoposto al parere di detta commissione la quale, qualora dovesse accertare violazioni di carattere penale, non mancherà di sottoporre gli atti al vaglio della magistratura ordinaria.

Dagli accertamenti svolti è emerso che il Simioni era procuratore speciale della Credimo SA, con sede a Ginevra 1 Florissant 1026, società attualmente fallita, che operava nel campo degli investimenti fiduciari garantiti da beni immobiliari situati in Svizzera, nella zona franca di Ginevra.

Per l'espletamento della sua attività il Simioni, in base alla procura speciale rila-

sciatagli dalla Credimo SA, aveva la facoltà di vendere immobili di proprietà della Credimo stessa; di redigere i relativi contratti preliminari di compravendita e locazione; di accettare caparre ed opzioni e rilasciare debite quietanze e di accusare ricevuta delle somme versate da clienti per la compravendita degli immobili.

La Credimo SA corrispondeva al Simioni, quale compenso per le sue prestazioni, una provvigione lorda sulla base percentuale variante dal 6 all'8 per cento della somma che la stessa riceveva quale pagamento totale o parziale degli immobili venduti.

Per l'acquisizione di clienti alla Credimo SA il Simioni si avvaleva anche dell'opera di vari sub agenti o procuratori di affari ai quali corrispondeva, per gli investimenti da essi procurati, una parte delle provvigioni lorde percepite a suo tempo dalla Credimo SA.

Il passaggio di proprietà degli immobili — con regolare atto notarile — avveniva dopo che il cliente aveva pagato alla Credimo SA, l'intero valore dell'impegno di investimento assunto.

Le somme pagate dai clienti della Credimo a fronte degli impegni di investimento assunti erano versate direttamente ad Edigio Simioni o venivano fatte pervenire allo stesso tramite i suoi sub agenti o procuratori di affari, tra i quali era da annoverarsi anche il dottor Domenico Donà, anch'egli ritenuto responsabile del compimento di atti costituenti violazioni valutarie.

Allo stato degli accertamenti è risultato che i clienti della Credimo SA, residenti in Italia, hanno presentato regolare denuncia delle loro attività, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: ANTONIO MARIO MAZZARRINO.

FRANCHI E TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sia esatto che l'ingegnere Enzo Regini, già democristiano, ed ora comunista, sia stato

nominato a presidente della Cassa di risparmio di San Miniato (Pisa) il giorno prima del processo il cui imputato figurava l'attuale presidente della Cassa di risparmio di San Miniato, e ciò nella tema che quest'ultimo venisse assolto. (4-04096)

RISPOSTA. — La nomina dell'ingegnere Regini è avvenuta contestualmente ad altre nomine riguardanti la carica di presidente nelle casse di risparmio di Cesena (Forlì), Pescara e Loreto Aprutino (Pescara) e Asti.

La nomina stessa va inquadrata nella prevista sostituzione di presidenti scaduti, essendo il mandato del commendatore Silvano Vallini, che precedentemente ricopriva la carica, venuto a scadenza sin dal 4 giugno 1976.

Nella scelta del candidato sono stati seguiti i criteri esposti dallo scrivente nelle sedute del 15 settembre e del 20 ottobre 1976 presso la Commissione finanze e tesoro della Camera, e si è provveduto alla nomina previa valutazione delle caratteristiche morali e professionali dello stesso nonché delle dimensioni della cassa e della realtà economica locale.

Della nomina è stata data comunicazione ai due rami del Parlamento, con la trasmissione in data 3 gennaio 1978 ai presidenti delle Commissioni finanze e tesoro del curriculum del designato e della relativa documentazione.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIO MARIO MAZZARRINO

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il preside della scuola media del comune di Lungro (Cosenza), nell'assegnare gli alunni alle varie classi, non ha tenuto conto delle preferenze espresse dagli alunni stessi in ordine allo studio della lingua straniera; e in caso positivo quali provvedimenti intenda adottare per il rispetto del diritto di opzione dei predetti studenti; e per sapere altresì quali siano le ragioni per

le quali il provveditore agli studi di Cosenza, opportunamente interessato, non abbia inteso muovere alcun passo dimostrando ancora una volta la sua ormai ben nota insensibilità per tutto ciò che avviene nel mondo della scuola in provincia di Cosenza. (4-03604)

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Cosenza ha fatto presente di essersi trovato nell'impossibilità di venire incontro alle preferenze espresse dagli alunni della scuola media di Lungro, in ordine allo studio della lingua straniera.

Infatti, l'eventuale autorizzazione dell'insegnamento della lingua inglese nelle prime classi della suddetta scuola, avrebbe comportato la modifica dei posti di organico, già ricoperti da professori di ruolo.

Il Sottosegretario di Stato:
DEL RIO.

GUALANDI, GUASSO E MANFREDI GIUSEPPE. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che a piccoli comuni piemontesi, fra cui San Giorgio di Susa ed Angrogna (Torino), le intendenze di finanza continuino a trattenere — sulla base del censimento 1971 — arretrati per gli anni 1971-1976 di somme sostitutive della soppressa IGE (creando situazioni di paralisi e mancato pagamento degli stipendi).

Ciò in contrasto con la legge 17 marzo 1977, n. 62, che all'articolo 9-*quinquies* recita: « I comuni e le province sono esonerati dall'obbligo della restituzione di somme che, in conseguenza dei provvedimenti di conguaglio in base ai dati del censimento della popolazione 1971, risultino aver percepito in più per le entrate sostitutive della soppressa compartecipazione all'imposta generale sull'entrata, sino all'entrata in vigore del provvedimento generale di consolidamento di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto. I risultati del censimento 1971 avranno

invece effetto per la determinazione di dette entrate a partire dall'esercizio 1977 ».

Gli interroganti chiedono di conoscere quali misure urgenti si intendano prendere per la restituzione delle somme illegalmente trattenute. (4-03937)

RISPOSTA. — Con telegramma del 2 aprile 1977, n. 2/1950, diretto a tutte le intendenze di finanza, questo Ministero ha disposto, in applicazione dell'articolo 9-*quinquies* della legge 17 marzo 1977, n. 62, la sospensione, con effetto immediato, dei recuperi da effettuarsi a carico degli enti debitori a titolo di sole competenze sostitutive della soppressa compartecipazione all'IGE.

Successivamente, con circolare del 5 ottobre 1977, n. 2/3910, della direzione generale della finanza locale sono state impartite a tutte le intendenze di finanza le necessarie istruzioni in ordine all'interpretazione della predetta disposizione legislativa.

In particolare, il primo comma di detto articolo 9-*quinquies* della legge n. 62 è stato interpretato nel senso che gli enti debitori non sono tenuti alla restituzione delle somme percepite in più per entrate sostitutive della soppressa compartecipazione all'IGE (fermi restando, ovviamente, i recuperi di quest'ultima relativi all'anno 1972).

Per effetto, poi, di quanto stabilito nel secondo comma della disposizione in esame, le intendenze di finanza dovranno riliquidare agli enti interessati le somme loro spettanti a titolo di competenze sostitutive per il quadriennio 1973-1976, assumendo come base di commisurazione delle stesse i dati del censimento della popolazione del 1961 e non già quelli del censimento della popolazione del 1971, i quali valgono, invece, come dispone l'attuale norma, solo a partire dall'esercizio 1977.

Si può, infine, dare assicurazione che è in via di perfezionamento l'accreditamento della somma di lire 491.333.365, richiesta dall'intendenza di finanza di To-

rino, necessaria per il pagamento a tutti i comuni della provincia delle competenze sostitutive di che trattasi.

Il Ministro delle finanze: PANDOLFI.

GUARRA. — *Ai Ministri della difesa, del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere l'esatta posizione in ordine alla pensione ed alla liquidazione spettante agli eredi dell'ex ufficiale superiore dei carabinieri Baldassarre Montefusco, collocato in ausiliaria con decreto presidenziale del 18 ottobre 1971 per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 15 gennaio 1972 e successivamente deceduto in data 14 marzo 1973.

Per sapere, inoltre, quale esito abbia avuto la circostanziata denuncia penale presentata alla procura generale della repubblica di Napoli dalla vedova del predetto ufficiale, signora Olga Altieri, in ordine proprio alla pensione ed alla liquidazione di cui sopra. (4-03925)

RISPOSTA. — La pratica pensionistica della signora Olga Altieri vedova del tenente colonnello dei carabinieri Baldassarre Montefusco, deceduto il 14 marzo 1973, ha comportato l'adozione di cinque provvedimenti, e cioè:

1) decreto in data 21 gennaio 1972, n. 21, con il quale è stato conferito al tenente colonnello dei carabinieri Baldassarre Montefusco l'assegno di ausiliaria a decorrere dal 15 gennaio 1972 (data del collocamento in congedo);

2) decreto in data 20 agosto 1973, n. 869, con il quale sono stati attribuiti al citato ufficiale i benefici combattentistici (legge 24 maggio 1970, n. 336);

3) decreto in data 7 agosto 1974, n. 294, con il quale è stato riliquidato all'ufficiale in parola il trattamento pensionistico con l'applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804, riconoscendo nel contempo, all'ufficiale medesimo, l'assegno privilegiato di sesta categoria;

4) decreto in data 28 novembre 1975, n. 1338, con il quale è stata concessa alla

vedova - signora Olga Altieri - la pensione ordinaria indiretta dal 15 marzo 1973;

5) decreto in data 7 aprile 1977, n. 31-P, relativo alla concessione della pensione privilegiata indiretta alla nominata signora Altieri.

Si precisa, infine, che la Difesa ha da tempo fornito risposta alla signora Altieri, in ordine all'esposto inviato alla Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma, esposto da quest'ultima rimesso per competenza alla Difesa.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

LONGO PIETRO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali la commissione superiore di avanzamento dell'esercito, nei suoi componenti, reiteratamente e sistematicamente non dia concreta esecuzione al giudicato dei giudici amministrativi del Tribunale amministrativo regionale del Lazio e del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che, con decisioni di eccezionale rilevanza e portata giuridica, hanno annullato alcuni provvedimenti assunti dal Ministero della difesa, commissione superiore di avanzamento ufficiali esercito, ponendo in risalto palesi, accertate illegittimità poste in essere dalla pubblica amministrazione.

L'interrogante si riferisce, tra i molti casi, a quello del tenente colonnello dei carabinieri Mario Triola, medaglia d'argento della Resistenza, a carico del quale, come rilevato dal supremo organo di giustizia amministrativa, è stato commesso eccesso di potere tipico per disparità di trattamento e di violazioni del principio di eguaglianza garantito dalla Costituzione.

La commissione superiore di avanzamento, dopo ripetute decisioni dei giudici amministrativi, esecutive ed esecutorie, ha posposto l'allora tenente colonnello Triola per la terza volta in nove anni ad altri pari grado privi di titoli e del complesso di elementi di cui all'articolo 26 della legge n. 1137 del 1955, vantati dal Triola.

La commissione superiore di avanzamento ha posto in essere una ulteriore disparità di trattamento non dando esecu-

zione ai giudicati formati e per i quali il Consiglio di Stato (con decreto dell'8 febbraio 1977, n. 90, quarta sezione, resa in grado di appello) ha condannato alle spese la pubblica amministrazione per i due ultimi giudizi.

Non solo, ma la chiara indicazione data dal giudice di legittimità alla pubblica amministrazione nell'accennata sentenza del 1977 è stata, con ulteriore sviamento di potere, assolutamente disattesa dall'Amministrazione della difesa che ha contravvenuto ad un ulteriore precetto del giudice che aveva chiaramente e inequivocabilmente delimitato l'ambito entro cui l'amministrazione stessa poteva svolgere la sua discrezionalità in sede di rivalutazione, ora per allora, del tenente colonnello Triola.

L'interrogante, di fronte ad un comportamento ed attività non giustificabili in uno Stato di diritto, stante la delicatezza della questione e l'importanza giuridica e morale della stessa, attende di conoscere gli eventuali provvedimenti che il ministro riterrà opportuno adottare per sanare le illegittimità commesse a danno dell'ufficiale innanzi indicato. (4-03738)

RISPOSTA. — L'allora tenente colonnello dei carabinieri in servizio permanente effettivo Mario Triola, valutato per l'avanzamento a scelta per l'anno 1969, venne giudicato idoneo, ma non poté essere promosso avendo riportato un punto di merito che non ne consentì l'iscrizione nel quadro di avanzamento.

Avverso tale giudizio l'interessato produsse un ricorso al Consiglio di Stato, che fu accolto.

Poiché l'accoglimento di ricorsi avverso giudizi di avanzamento non comporta di per sé la promozione, bensì soltanto la rinnovazione del giudizio, l'ufficiale venne ripreso in esame per l'avanzamento per l'anno 1969 in occasione della formazione della graduatoria per l'anno 1974 e, giudicato idoneo, non poté tuttavia conseguire la promozione, avendo riportato nuovamente un punto di merito insufficiente per l'iscrizione nel quadro di avanzamento.

Anche avverso quest'ultimo giudizio il colonnello Triola produsse ricorso al Tri-

bunale amministrativo regionale del Lazio, ricorso pur esso accolto. La relativa decisione venne, però, impugnata davanti al Consiglio di Stato dall'Amministrazione e, in via incidentale, dal colonnello Triola.

Essendo stato accolto l'appello incidentale e, conseguentemente, confermato l'annullamento del giudizio di avanzamento espresso nell'anno 1974 per l'anno 1969, il tenente colonnello Triola (nel frattempo promosso colonnello a disposizione) venne ripreso in esame per l'avanzamento in occasione della formazione della graduatoria di merito dei tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo per l'anno 1977. Giudicato ancora una volta idoneo, non poté ugualmente ottenere l'iscrizione nel quadro di avanzamento, per aver riportato anche in questa occasione un punteggio di merito insufficiente.

L'ufficiale ha prodotto altro ricorso giurisdizionale avverso quest'ultimo giudizio. In merito a tale ricorso il ministro, presa visione dei precedenti sopra illustrati e tenuto conto dei vari aspetti della complessa vicenda, ha disposto che sia immediatamente iniziata la procedura per il suo accoglimento in via amministrativa.

Il Ministro: RUFFINI.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quale iter debba seguire, quali modalità debba adempiere un insegnante per poter legittimamente far parte del consiglio d'amministrazione di una Cassa di risparmio cui è stato nominato, secondo statuto, da un ente locale. Infatti il professor Giuseppe Ghisolfi, nato e residente a Grinzano-Cervere (Cuneo), insegnante alla scuola media di Bra (Cuneo), è stato nominato il 27 luglio 1977 dal consiglio provinciale di Cuneo membro del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fossano (Cuneo). Ma — stante alle interpretazioni della Banca d'Italia dell'articolo 9 del testo unico delle leggi bancarie — il predetto professor Ghisolfi non potrà prendere effettivo possesso della carica fintantoché come funzionario dello Stato la sua nomina, col

nulla-osta del ministro della pubblica istruzione, non abbia ottenuto anche il consenso da parte del comitato interministeriale del credito e del risparmio. D'altro canto gli organi della scuola, in base all'articolo 92 del decreto delegato 31 maggio 1974, sostengono non necessitare il Ghisolfi di nessuna specifica autorizzazione. Infatti il succitato articolo 92 testualmente recita: « Il personale di cui al presente decreto, non può esercitare il commercio, l'industria né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati né accettare cariche in società ed enti costituiti a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del ministro ». Poiché il Ghisolfi è stato nominato dalla provincia, e non dallo Stato, cade la seconda parte dell'articolo. Rimane la prima parte. Qui delle due l'una: o le casse hanno fini di lucro, ed allora nessun insegnante può far parte dei loro consigli d'amministrazione; o le casse (come sembra certo, in quanto enti morali) non hanno fini di lucro, ed allora i docenti nominati amministratori non necessitano di particolari autorizzazioni. Per di più, anche basandosi su autorevoli interpretazioni giuridiche, gli ambienti scolastici sostengono non essere gli insegnanti funzionari dello Stato, tant'è che hanno uno statuto giuridico particolare, e quindi non si può e non si deve applicare loro l'articolo 9 della legge bancaria del regio decreto 12 marzo 1936, come invece sembra finora applicarsi ovunque in casi del genere. Da tutta la situazione si evince un contrasto fra l'articolo 9 della legge bancaria e l'articolo 92 del decreto delegato della scuola, contrasto che sarebbe utile tempestivamente chiarire e superare, anche per consentire al professor Ghisolfi di prendere possesso del suo incarico prima della scadenza del suo mandato. Ipotesi questa tutt'altro che impossibile se si pensa all'intenso movimento gerarchico-burocratico dei carteggi Fossano-Roma via Cuneo che comporterebbe l'applicazione letterale dell'articolo 9 della già citata legge.

(4-03402)

RISPOSTA. — Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 30 ottobre 1975, ebbe a stabilire che nel termine di funzionario dello Stato debbono essere compresi tutti i dipendenti dello Stato; poiché nel caso di specie si rinvergono tutti gli elementi che tradizionalmente caratterizzano i rapporti di pubblico impiego (natura pubblica dell'ente, carattere continuativo della prestazione, professionalità intesa come preminenza dell'impegno), si ritiene che si concretizzi l'ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge bancaria.

Per quanto attiene alla richiesta del nulla osta dell'autorità scolastica il comitato stesso nella seduta del 18 aprile 1964, ritenendo opportuno accertare preliminarmente l'assenza di impedimenti eventualmente derivanti dalla normativa che regola lo stato giuridico delle varie categorie di dipendenti statali ovvero da particolari situazioni di fatto, stabili che, nella istruttoria delle domande di deroga alla incompatibilità di cui trattasi, dovesse acquisirsi agli atti il benessere dell'Amministrazione di appartenenza del richiedente.

Deve precisarsi che la richiesta del citato benessere non è volta ad ottenere un provvedimento autorizzativo formale non previsto dalla vigente normativa, bensì una semplice dichiarazione dell'Amministrazione da cui l'interessato dipende attestante che, per quanto di propria competenza, non risultino impedimenti alla assunzione della carica in parola.

Con specifico riferimento al caso in esame si precisa che il professor Ghisolfi ha ottenuto dall'Amministrazione di appartenenza il benessere per la sua partecipazione al consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fossano e che con provvedimento in data 29 novembre 1977, adottato con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14, secondo comma della legge bancaria, è stata concessa allo stesso la richiesta deroga alla incompatibilità.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIO MARIO MAZZARINO.

MARZANO E SANDOMENICO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza della decisione a dir poco sorprendente assunta dal Banco di Napoli relativa alla concessione di un mutuo fondiario di circa 2,5 miliardi al costruttore Vincenzo Sagliocco.

Premesso che il signor Sagliocco risulta esposto come debitore verso lo stesso Banco e la Banca nazionale del lavoro, per cui sono stati sottoposti ad ipoteca e pignoramento una parte dei suoi beni per alcune centinaia di milioni, che presso la VII sezione fallimentare del tribunale di Napoli sono in corso tre procedimenti a carico dello stesso, uno dei quali promosso dal comune di Napoli per mancato pagamento di imposte di consumo, gli interroganti chiedono altresì quale valutazione dia il ministro della decisione del Banco di Napoli la cui leggerezza appare tanto più grave se si considera che in altre circostanze riguardanti la concessione dei finanziamenti alla attività produttiva piccola e media, lo stesso Banco ha adottato ben altri orientamenti e ben minore sollecitudine di quanto pure sarebbe stato necessario ai fini di una corretta politica creditizia volta allo sviluppo e alla espansione della base produttiva di Napoli e del Mezzogiorno. (4-02066)

RISPOSTA. — La richiesta di informazioni formulata dall'interrogante non può essere assecondata malgrado l'eminente e qualificata sede da cui proviene l'istanza di conoscere elementi così dettagliati.

Si oppone, infatti, al suo accoglimento un preciso obbligo giuridico e cioè il segreto bancario sancito dall'articolo 10 della legge bancaria, il quale dispone che tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo della Banca d'Italia sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

Tale riservatezza prescritta dalla legge, trova il suo presupposto e la sua logica non tanto nella tutela del cliente beneficiario dei finanziamenti e neppure nella tutela dell'istituto finanziario — anche se

questi interessi sono pur sempre considerati dalla norma giuridica — quanto nelle finalità di tutelare il sistema creditizio, del quale la fiducia è uno dei pilastri, al cui corretto funzionamento e cioè raccolta del risparmio ed esercizio del credito, la stessa legge bancaria, all'articolo 1, riconosce il carattere di pubblico interesse.

Relativamente alla parte dell'interrogazione in questione, riguardante l'attività creditizia svolta dall'istituto a favore di Napoli e del Mezzogiorno, si fa presente che il Banco di Napoli, per il tramite delle Regioni, ha effettuato, nei diversi settori, nel periodo 1° gennaio 1976-30 giugno 1977, il seguente volume di operazioni:

A) operazioni di credito fondiario:

1) mutui ordinari:

— deliberati: n. 1.113 per lire 108.370 milioni, di cui n. 842 di importo non superiore a 50 milioni;

— erogati: n. 705 per lire 51.460 milioni;

2) mutui agevolati:

— deliberati: n. 274 per lire 79.295 milioni;

— erogati: n. 88 per lire 20.418 milioni;

B) operazioni di credito agrario:

— mutui di miglioramento concessi: n. 1.169 per lire 100.495 milioni, di cui n. 960 di importo non superiore a 50 milioni;

C) operazioni di credito industriale:

— finanziamenti erogati: n. 439 per lire 55.289 milioni, di cui numero 221 di importo non superiore a 50 milioni.

Dai dati soprariportati si rileva che l'Istituto ha contribuito notevolmente al sostegno dell'economia meridionale, senza trascurare le esigenze delle piccole aziende.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIO MARIO MAZZARRINO.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione al fatto che le norme del regolamento dell'ottobre 1943, che prevedono un turno tra tutti indistintamente i sottufficiali e gli ufficiali per la direzione delle mense e dei circoli, non vengono rispettate nelle basi aeronautiche e nelle caserme dell'esercito, se e in quale modo intenda intervenire per il rispetto delle norme regolamentari predette. (4-03349)

RISPOSTA. — L'obbligo dell'avvicendamento negli incarichi di gestore della mensa e del circolo ufficiali e sottufficiali cui fa riferimento l'interrogante è regolato, per l'esercito, dalle *Norme per la vita ed il servizio interno di caserma* — approvate dal ministro della guerra in data 30 giugno 1946 (pubblicazione stato maggiore esercito n. 2938, quarta edizione, 1972) — e per l'aeronautica militare dal decreto ministeriale 27 luglio 1935.

Si rende necessario premettere che l'attività di direttore necessita di un adeguato periodo di addestramento per il personale militare che, nella maggioranza dei casi, manca di preparazione specifica e di esperienza per affrontare i vari problemi che la gestione comporta.

Tali considerazioni, in alcuni casi, possono aver indotto alcuni comandanti a preferire una continuità di gestione, con i conseguenti vantaggi per il servizio, ad una rotazione dei direttori che avrebbe potuto risolversi, in definitiva, in una causa di non trascurabile disagio per i commensali.

D'altra parte — come consentito dalle avvertenze alle citate *Norme per la vita ed il servizio interno di caserma* — situazioni contingenti locali (mancanza di personale idoneo, impiego del personale in altri incarichi dai quali non può essere distolto, intensa attività addestrativa dei reparti, ecc.) possono suggerire o, a volte, imporre ai comandanti di corpo di derogare dalle suddette prescrizioni.

Comunque, una variante nel senso sopraindicato sarà inserita nella nuova edizione delle suddette norme, in corso di rielaborazione.

Il Ministro: RUFFINI.

PERRONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponda al vero la notizia relativa alla smobilitazione dell'arsenale di Messina e per conoscere quali siano stati i motivi che hanno indotto il ministro, in questo ultimo periodo di tempo, a non potenziare il predetto arsenale ma addirittura a ridimensionarlo.

L'interrogante chiede altresì di sapere se il ministro sia informato della pesante e drammatica situazione occupazionale ed economica di Messina e se ritenga che un disegno portato avanti in tal senso dal Ministero della difesa contribuisca notevolmente ad aggravare la situazione esistente. (4-03836)

RISPOSTA. — Il problema concernente la ristrutturazione degli stabilimenti di lavoro militari è ancora allo studio di una apposita commissione presieduta da un Sottosegretario alla difesa.

Non è possibile, quindi, allo stato degli atti formulare anticipazioni su quello che sarà il futuro assetto del settore.

Il Ministro: RUFFINI.

PERRONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

1) tutte le amministrazioni dello Stato, nel corrispondere al personale dipendente le competenze mensili, che per altro decorrono dal 1° di ogni mese, consegnano agli interessati una busta o altro documento sul quale vengono riportate tutti le competenze dovute e liquidate per quel periodo;

2) la decorrenza del trattamento pensionistico mensile non decorre dal 1° del mese, in quanto scaglionato a seconda della categoria di appartenenza;

3) agli interessati non viene rilasciato alcun documento dal quale risulti il conteggio delle competenze dovute;

in considerazione anche delle avanzate tecnologie realizzate presso alcuni enti — se intenda impartire le opportune disposizioni perché:

a) sia introdotto un sistema di gestione e di memorizzazione tale da permettere la elaborazione automatica di uno specchio dimostrativo delle competenze liquidate da consegnare agli interessati all'atto del ritiro della pensione;

b) le competenze decorrano sempre dal primo del mese.

Una simile innovazione, oltre alla chiarezza e precisione del servizio, permetterebbe ai fedeli servitori dello Stato di controllare puntualmente le loro competenze, eviterebbe il formarsi di lunghe code presso gli uffici provinciali del Tesoro ai quali gli interessati ricorrono sistematicamente per avere delucidazioni in merito, il che in definitiva si ripercuote negativamente sul servizio in quanto parte del personale addetto agli uffici deve essere distolto dal lavoro produttivo per dare le richieste delucidazioni con inevitabile disfunzione del servizio o aggravio dell'erario. (4-04160)

RISPOSTA. — Al fine di venire incontro alle esigenze dei pensionati statali, questo Ministero ha già concordato con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un nuovo modello di assegno di conto corrente postale di serie speciale per il pagamento delle pensioni di Stato con il sistema meccanografico previsto dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38.

Detto modello consente, rispetto all'attuale, una più dettagliata indicazione delle varie voci che compongono il trattamento pensionistico (aggiunta di famiglia, indennità integrativa speciale) e delle ritenute erariali ed extra erariali.

L'adozione di tale stampato è stata però ritardata dall'indisponibilità sul mercato di macchine idonee alle operazioni di taglio e punzonatura.

Essendo stata di recente reperita la macchina dotata delle necessarie caratteristiche per l'attuazione pratica del nuovo modello di assegno, questa Amministrazione deve ora predisporre, d'intesa col predetto Dicastero delle poste, apposito decreto interministeriale.

In ordine alla proposta di sostituire le attuali tre scadenze mensili (5, 12 e 25) con un pagamento avente un'unica scadenza, si fa presente che l'articolo 5 del disegno di legge di iniziativa governativa attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 768) prevede che le pensioni e gli assegni rinnovabili siano pagati a rate bimestrali scadenti alla fine dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre secondo un calendario che sarà stabilito con apposito decreto ministeriale.

Pertanto solo con l'approvazione di detto provvedimento potrà provvedersi all'unificazione delle attuali tre scadenze delle pensioni di Stato ed alla predisposizione del nuovo calendario dei pagamenti.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIO MARIO MAZZARRINO.

SALADINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi per i quali le direttive di applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, abbiano sospeso, fino a nuova determinazione l'ammissibilità ai benefici privati della legge medesima per le iniziative concernenti la realizzazione di nuovi impianti nel settore della costruzione e riparazione di materiale ferroviario, ad eccezione degli impianti localizzati in Sardegna.

Come è noto i programmi delle partecipazioni pubbliche regionali approvati con legge della regione siciliana del 14 maggio 1976, prevedono la realizzazione nel territorio siciliano di un nuovo stabilimento per la costruzione di materiale ferroviario in sostituzione di uno stabilimento tecnologicamente ed economicamente obsoleto, attualmente operante con una occupazione di circa 400 unità. Il costo del nuovo stabilimento sarà coperto

per il 30 per cento dalla Regione siciliana e per il residuo mediante l'acquisizione dei contributi in conto capitale e dei finanziamenti agevolati previsti dalla legge n. 183.

La sospensione di cui in premessa, vanifica la realizzazione del nuovo stabilimento di materiale ferroviario in Sicilia, a cui per altro, è interessato anche l'EFIM, e mette in serio pericolo la stabilità dell'attuale occupazione in un momento particolarmente grave per l'economia siciliana, caratterizzato dal disimpegno di grossi operatori privati e pubblici.

Per conoscere se le considerazioni sopra formulate siano ritenute sufficienti per estendere anche alla Sicilia l'ammissibilità ai benefici della legge n. 183 per il settore materiale ferroviario. (4-02953)

RISPOSTA. — Il CIPE con la delibera del 31 maggio 1977 - riguardante le direttive per la concessione di contributi in conto capitale di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 - ha sospeso l'ammissibilità, ai citati benefici, di alcuni settori e comparti industriali, fra i quali la costruzione e riparazione di materiale ferroviario.

Il CIPE si è riservato tuttavia di verificare la coerenza delle sospensioni anzidette in relazione all'evoluzione dei diversi settori produttivi e ai piani di settore che saranno approvati nel quadro della legge n. 675 del 1977 riguardante la ristrutturazione e la riconversione industriale.

Si fa anche presente che, ove l'iniziativa industriale segnalata dall'interrogante fosse configurabile come iniziativa di ristrutturazione di impianti industriali, le relative agevolazioni potrebbero essere concesse ai sensi della citata legge n. 675.

Il Ministro: DE MITA.

SERVADEI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni per le qua-

li l'Istituto geografico militare di Firenze (che occupa circa 500 addetti, di cui un centinaio militari) sia in ritardo di anni nell'aggiornamento cartografico del paese, con gravi conseguenze non soltanto di natura militare, ma anche di carattere civile, privando ministeri, enti pubblici e geologi in genere di adeguati strumenti di studio e conoscenza del nostro territorio, anche ai fini della sua preservazione e difesa.

Per conoscere, inoltre, quali iniziative si proponga di assumere per superare questo negativo stato di cose. (4-04175)

RISPOSTA. — Il rallentamento dell'aggiornamento della cartografia di interesse nazionale, militare e civile, prodotta dall'Istituto geografico militare, è da attribuire a cause di varia natura, riconducibili essenzialmente a:

- 1) deficienze organiche, specie per quanto attiene al personale civile, topografi e cartografi;
- 2) carenze infrastrutturali;
- 3) inadeguatezza delle indennità di missione che ha reso difficili i rilevamenti di campagna per le limitazioni all'invio fuori sede di operatori civili.

Quest'ultimo problema è avviato a soluzione con l'applicazione delle nuove norme che disciplinano le indennità di missione del personale della pubblica amministrazione.

Per la soluzione degli altri problemi che incidono sull'attività dell'istituto, sono in corso di studio presso lo stato maggiore dell'esercito i possibili provvedimenti che, una volta attuati, dovrebbero consentire di conferire al succitato ente una capacità produttiva sostanzialmente adeguata alle esigenze della nazione.

Il Ministro: RUFFINI.

SPIGAROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali siano le ragioni che hanno determinato un sensibile ritardo nell'emanazione dei decreti di nomina dei professori vincitori di concorso ai sensi delle leggi 27 luglio 1961,

n. 831, e 25 luglio 1966, n. 603, e successive integrazioni.

Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per accelerare le operazioni relative alla predisposizione di tali docenti ed eliminare entro il più breve tempo i gravi disagi derivanti dal ritardo in questione, soprattutto per quei docenti che hanno raggiunto i limiti di età per la pensione. (4-03913)

RISPOSTA. — I ritardi verificatisi nell'emanazione dei decreti di nomina, a favore dei docenti beneficiari delle leggi 27 luglio 1961, n. 831, e 25 luglio 1966, n. 603, e successive integrazioni, sono da attribuire, essenzialmente, al notevole aumento degli adempimenti, connessi all'applicazione delle varie leggi speciali, succedutesi negli ultimi tempi per l'immissione in ruolo del personale della scuola; all'incremento di tali adempimenti l'Amministrazione si è trovata, per altro, a far fronte con mezzi e strutture non propriamente adeguati, tanto che sinora si è dovuto sopperire con l'impegno e l'abnegazione degli impiegati addetti ai diversi servizi.

Per quanto concerne, in particolare, la sola scuola media, l'applicazione delle leggi succitate ha comportato il collocamento nei ruoli di circa 35 mila docenti nel 1967, di oltre 16 mila nel 1971, di circa 24 mila nel 1973 e di altri 9 mila, risultati vincitori del concorso a cattedre, bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1971.

Attualmente, la competente direzione generale sta ultimando la trasmissione agli organi di controllo dei provvedimenti a favore degli insegnanti aventi diritto alla nomina con decorrenza 1° ottobre 1971 e 1° ottobre 1972, mentre sono in corso le operazioni necessarie per il completamento dei decreti riguardanti i docenti nominati con decorrenza 1° ottobre 1973 e che sono oltre 24 mila.

Si deve, ad ogni modo, far presente che, allo scopo di ovviare a taluni inconvenienti, derivanti dai ritardi lamentati dall'interrogante, questo Ministero, con circolare del 10 febbraio 1976, n. 36, ha impartito opportune istruzioni ai provvedito-

ri agli studi affinché, in attesa dei decreti di nomina, procedano al riconoscimento dei servizi preruolo, agli effetti della progressione nella carriera, nei confronti dei docenti interessati, corrispondendo loro il relativo trattamento economico, con i fondi a disposizione, mediante ordinativi tratti su ordini di accreditamento.

Opportune intese sono state, inoltre, raggiunte anche con gli organi di controllo perché, nella predisposizione e registrazione dei decreti, sia data la precedenza, nei limiti del possibile, a quelli concernenti i docenti, che sono prossimi ad essere collocati a riposo.

Gli inconvenienti sin qui verificatisi saranno, comunque, eliminati non appena sarà possibile rendere operante la meccanizzazione dei servizi, i cui lavori, da tempo avviati, sono ormai in fase di completamento.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

TESINI GIANCARLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza dei reali motivi per i quali la commissione superiore di avanzamento dell'esercito abbia per la terza volta in nove anni posposto il colonnello dei carabinieri Mario Triola, medaglia d'argento della Resistenza, ad altri pari grado, pure avanzando il Triola, nell'ambito della vigente legislazione, seri e preziosi elementi di valutazione per l'avanzamento, disattendendo così il giudicato dell'autorità giurisdizionale amministrativa (tribunale amministrativo regionale del Lazio e Consiglio di Stato) la quale, con una decisione di grande rilevanza e portata giuridica, ha annullato alcuni provvedimenti adottati in materia dal Ministero (commissione superiore avanzamento ufficiali) con una espressa e chiara motivazione circa la illegittimità dei medesimi per eccesso di potere, per disparità di trattamento rispetto ad altri ufficiali e per violazione dell'elementare principio di eguaglianza.

Lo stesso Consiglio di Stato, con decreto dell'8 febbraio 1977, n. 90 - quarta

sezione, ha, in grado di appello, ritenuto di dover pesantemente condannare alle spese la pubblica amministrazione per i due ultimi giudizi sul colonnello Triola.

Di fronte a tale episodio l'interrogante intende rappresentare al ministro anche le gravissime preoccupazioni insorte nei militari cui incombono peculiari e restrittivi limiti di età in contrapposizione al lungo e oneroso iter burocratico per ottenere giustizia.

L'interrogante chiede, pertanto, quali provvedimenti il ministro ritenga di dover adottare con urgenza per rendere completa giustizia all'ufficiale innanzi indicato. (4-02531)

RISPOSTA. — In effetti, nel caso richiamato dall'interrogante, l'allora tenente colonnello dei carabinieri in servizio permanente effettivo Mario Triola, valutato per l'avanzamento a scelta per l'anno 1969, venne giudicato idoneo, ma non poté essere promosso avendo riportato un punto di merito che non ne consentì l'iscrizione nel quadro di avanzamento.

Avverso tale giudizio l'interessato produsse un ricorso al Consiglio di Stato, che fu accolto.

Poiché l'accoglimento di ricorsi avverso giudizi di avanzamento non comporta di per sé la promozione, bensì soltanto la rinnovazione del giudizio, l'ufficiale venne ripreso in esame per l'avanzamento per l'anno 1969 in occasione della formazione della graduatoria per l'anno 1974 e, giudicato idoneo, non poté tuttavia conseguire la promozione, avendo riportato nuovamente un punto di merito insufficiente per l'iscrizione nel quadro di avanzamento.

Anche avverso quest'ultimo giudizio il colonnello Triola produsse ricorso al TAR del Lazio, ricorso pur esso accolto. La relativa decisione venne, però, impugnata davanti al Consiglio di Stato dall'Amministrazione e, in via incidentale, dal colonnello Triola.

Essendo stato accolto l'appello incidentale e, conseguentemente, confermato l'annullamento del giudizio di avanzamento

espresso nell'anno 1974 per l'anno 1969, il tenente colonnello Triola (nel frattempo promosso colonnello a disposizione) venne ripreso in esame per l'avanzamento in occasione della formazione della graduatoria di merito dei tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo per l'anno 1977. Giudicato ancora una volta idoneo, non poté ugualmente ottenere la iscrizione nel quadro di avanzamento, per aver riportato anche in questa occasione un punteggio di merito insufficiente.

L'ufficiale ha prodotto altro ricorso giurisdizionale avverso quest'ultimo giudizio. In merito a tale ricorso il ministro, presa visione dei precedenti sopra illustrati e tenuto conto dei vari aspetti della complessa vicenda, ha disposto che sia immediatamente iniziata la procedura per il suo accoglimento in via amministrativa.

Il Ministro: RUFFINI.

TESTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

1) è stata soppressa la stazione dei carabinieri della frazione di Bottrighe, comune di Adria (Rovigo), in maniera del tutto ingiustificata ed inopportuna;

2) l'esistenza e l'attività della suddetta stazione dei carabinieri è vitale per le esigenze della popolazione e insopprimibile per le necessità del servizio pubblico —:

a) se il ministro sia a conoscenza del fatto sopra indicato;

b) quali provvedimenti intenda prendere per revocare il provvedimento e assicurare nuovamente un servizio insostituibile per la popolazione di Bottrighe.

L'interrogante chiede un immediato ed urgente intervento ministeriale, stante l'aspettativa della popolazione dei luoghi interessati. (4-04120)

RISPOSTA. — La soppressione della stazione carabinieri di Bottrighe — cui fa riferimento l'interrogante — disposta previo benessere del Ministero dell'interno su

conforme avviso del prefetto di Rovigo, si inquadra in un più ampio contesto di predisposizioni intese ad adeguare l'organizzazione territoriale dell'Arma alle effettive esigenze operative, tenuto conto della carente situazione generale della forza e della conseguente necessità di impiego del personale secondo criteri di stretta aderenza alle situazioni ambientali.

Con la soppressione di quel reparto, è stato infatti possibile recuperare personale occorrente per il potenziamento di reparti particolarmente impegnati nella lotta contro la criminalità.

Per altro:

1) il reparto svolgeva attività molto modesta in tutti i settori del servizio istituzionale;

2) la situazione dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza in Bottrighe è normale;

3) la caserma non era funzionale.

Dopo l'attuazione del provvedimento, avvenuto il 1° dicembre 1977, la vigilanza della zona è assicurata dalle stazioni carabinieri di Adria e Ariano nel Polesine (Rovigo), tra cui è stato ripartito il territorio, col concorso di organi speciali dotati di autovetture veloci e radiocollegate.

Il Ministro: RUFFINI.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i risultati del seminario ISFOL (istituto del Ministero degli affari esteri per lo sviluppo della formazione professionale) svoltosi recentemente a Stoccarda alla presenza dell'onorevole Foschi.

L'interrogante desidera inoltre sapere:

a) quale programma l'ISFOL intenda svolgere in favore della formazione professionale dei nostri emigrati;

b) come si concilieranno finanziariamente le future attività ISFOL con le attività dei vari enti (IAL-ENAI-ECAP) operanti in Germania;

c) quale sia il criterio adottato per la scelta delle cosiddette forze sociali che gestiranno il programma. (4-03226)

RISPOSTA. — L'iniziativa, alla quale hanno partecipato rappresentanti della commissione CEE, dell'Istituto federale per il lavoro di Norimberga, della Confederazione dei sindacati tedeschi (DGB), di numerose istituzioni di ricerca e di università tedesche impegnate in questo settore, ha avuto il duplice scopo di:

a) presentare il progetto per la produzione e la sperimentazione di materiale didattico per l'alfabetizzazione tecnico-linguistica dei lavoratori italiani nella Repubblica federale di Germania, approvato dal comitato interministeriale per l'emigrazione, promosso dall'ISFOL in collaborazione con la CEE e finanziato dal Ministero del lavoro (di cui l'ISFOL è agenzia) e dal Ministero degli affari esteri;

b) discutere le ipotesi culturali del progetto, emerse da un'indagine sui bisogni formativi dei lavoratori italiani effettuata dall'ISFOL in collaborazione con l'organizzazione per la ricostruzione tecnica (ORT) di Milano.

I lavori del seminario sono stati caratterizzati da un approfondito dibattito sui problemi della formazione professionale dei nostri lavoratori in Germania ed hanno consentito ai promotori del progetto di raccogliere utili elementi di riflessione e di approfondimento critico sulle condizioni che ostacolano il pieno inserimento sociale e professionale dei nostri lavoratori nei paesi di immigrazione.

Il programma che l'ISFOL intende svolgere in favore della formazione professionale dei nostri emigrati, si articola essenzialmente nella predisposizione di circa 120 moduli didattici, da inserire nei corsi rivolti ai lavoratori italiani, in maniera da collegare l'apprendimento linguistico alle concrete condizioni di vita e di lavoro degli emigrati.

La sperimentazione dei 120 moduli didattici, previsti dal progetto, ha avuto inizio il 1° gennaio 1977 e si protrarrà fino al 30 giugno 1979. A tale data sarà disponibile — per essere utilizzato in via definitiva e su tutto il territorio federale — il materiale didattico prodotto e sperimentato durante otto corsi, che saranno tenuti da otto docenti forniti dagli enti di for-

mazione professionale operanti nella Repubblica federale di Germania e frequentati da circa 80 allievi.

L'ISFOL agisce come ente promotore e di coordinamento del progetto mentre l'attività di sperimentazione *in loco* è stata affidata ai seguenti enti, che gestiscono da tempo attività di formazione professionale ENAIP-ACLI, ECAP-CGIL, IAL-CISL e ENFAP-UIL.

La ripartizione dei compiti tra l'ISFOL e gli enti di formazione predetti è stata concordata, in fase di elaborazione del progetto, tenendo presente le possibilità degli enti stessi di svolgere attività formativa nella Repubblica federale di Germania. Tutto quanto sopra è stato oggetto di esame e di apposita approvazione da parte del comitato interministeriale per l'emigrazione.

Il Sottosegretario di Stato: FOSCHI.

URSO GIACINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se consideri estremamente iniqua la riduzione percentuale della base delle pensioni di reversibilità, derivanti dal decesso di dipendenti statali, all'atto del compimento del 21° anno di età degli orfani, anche se gli stessi sono ancora universitari e senza lavoro.

Infatti la decurtazione lamentata, oltre ad investire negativamente aspetti generali della tanto declamata politica giovanile, avviene proprio quando si accrescono il bisogno familiare e l'assillo economico che vorrebbero una più cospicua e non decrescente solidarietà.

L'interrogante chiede quali determinazioni in proposito si intendano adottare da parte del Governo. (4-03733)

RISPOSTA. — Il problema posto dall'interrogante si riferisce, specificamente, alle maggiorazioni delle aliquote previste per le pensioni di reversibilità dal primo comma, lettera c) dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, maggiorazioni che si applicano al trattamento spettante al co-

niuge superstite in presenza di figli aventi diritto alla pensione di reversibilità.

Ciò premesso si fa presente che i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni sulle pensioni di reversibilità sono rimasti invariati nonostante l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla maggiore età; le maggiorazioni stesse, infatti, trovano uniforme applicazione per gli orfani a prescindere dalle loro condizioni di professionalità, fino a quando permane il diritto alla pensione di reversibilità.

La questione posta dall'interrogante coinvolge quindi le condizioni previste dall'attuale normativa in ordine al diritto della pensione di reversibilità; tale diritto viene subordinato per tutti gli ordinamenti previdenziali agli stessi requisiti: la minore età degli orfani ovvero l'inabilità a proficuo lavoro.

Ciò posto, si ritiene che il mantenimento delle quote di pensione per gli orfani, anche quando abbiano superato la maggiore età e si trovino in particolari situazioni, auspicato dall'interrogante, comporterebbe la modifica della normativa vigente in materia di reversibilità delle pensioni con implicazioni e riflessi nel contesto degli ordinamenti pensionistici, oltre che di ordine giuridico soprattutto di ordine finanziario, dei quali non è dato valutarne l'esatta portata e che comunque sarebbe certamente incompatibile con l'attuale difficile situazione economica del bilancio statale.

Si soggiunge, comunque, che a favore dei figli dei dipendenti o dei pensionati statali, a carico dei genitori anche dopo il compimento della maggiore età, trovano applicazione le disposizioni relative all'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia.

In particolare, allo stato attuale, la materia inerente ai carichi di familiari, rivista alla luce delle ricordate nuove disposizioni sulla maggiore età, risulta disciplinata dalla legge 31 luglio 1975, n. 364. Detta legge all'articolo 7, nello stabilire che le quote di aggiunta di famiglia competono per i figli a carico che non abbiano superato il diciottesimo anno di età e per i figli maggiorenni assolutamente e per-

manentemente inabili a proficuo lavoro, ha previsto il mantenimento dei benefici delle quote stesse fino al ventunesimo anno di età, per i figli che frequentino una scuola media o professionale e che siano apprendisti, nonché per tutta la durata del corso legale di studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, per gli iscritti all'università o ad altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta, alla quale si acceda con diploma di scuola media di secondo grado.

Con gli elementi sopra forniti si ritiene di aver dato puntuale risposta al quesito posto con l'interrogazione.

È comunque opportuno rilevare che il problema giovanile, cui fa riferimento l'interrogante nel sollecitare particolari benefici in tema di trattamenti familiari, per i figli maggiorenni, connessi alle pensioni, esclude ogni misura di carattere assistenziale ma postula la definizione di un quadro di efficaci interventi atti a dare una risposta adeguata alle esigenze lavorative dei giovani.

È proprio in questa linea che si colloca la legge per l'occupazione giovanile e, specialmente, l'intera politica economica del Governo volta a combattere la disoccupazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: ABIS.

URSO GIACINTO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere —

premesso che il consorzio di bonifica Li Foggi-Ugento (Lecce), si predispone a costruire con i fondi della Cassa per il mezzogiorno un canale per disciplinare lo scolo delle acque di un vasto comprensorio agricolo, collocato nei territori di Casarano, Melissano, Alliste e Racale (Lecce);

considerato che detto canale, con notevole dispendio di mezzi finanziari, dovrebbe impropriamente sfociare a mare disperdendo un autentico patrimonio idrico così essenziale ai fini dell'arricchimento della falda freatica — se ritenga finalizzare il progetto suddetto al riscatto dall'ac-

qua di vaste zone agricole e in pari tempo all'immissione — attraverso un organico sistema guidato — della stessa acqua in appositi inghiottitoi sì da impedire la dispersione in mare di una ricchezza idrica, tanto preziosa soprattutto alla zona del basso Salento. (4-03908)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno nel dicembre del 1977 ha dato mandato al consorzio richiamato nell'interrogazione, di approntare una perizia studi, da finanziare nell'ambito della concessione in atto, al fine di individuare ogni possibile nuova voragine per convogliare nel sottosuolo il maggior volume di acqua possibile, proveniente dalla sistemazione scolante prevista in progetto. E ciò, in modo da impinguare ulteriormente la falda acquifera sotterranea da cui si attinge con speciali attrezzature per le necessità irrigue della zona interessata.

Il Ministro: DE MITA.

VALENSISE E TRIPODI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che i commissari del corso abilitante per professori di scuola superiore, del corso abilitante di scuola materna per insegnanti e assistenti, i commissari di esami e dei corsi quadrimestrali per il concorso magistrale 1975-1976, i commissari di esami del concorso per insegnanti di scuola materna statale della provincia di Catanzaro non hanno, a tutt'oggi, percepito le indennità di missione ed i rimborsi per viaggi e soggiorni a cui hanno diritto per i servizi resi;

2) se ritenga di intervenire immediatamente perché siano corrisposti senza indugio le indennità e i rimborsi di cui sopra ponendo termine al disagio dei commissari ricordati, molti dei quali, chiamati a Catanzaro da altre province, hanno ovviamente anticipato, per compiere il proprio dovere, spese di soggiorno e di viaggio;

3) infine, quali responsabilità sussistono in ordine alle descritte inadempienze che hanno prodotto la giustificata agitazione degli interessati che inutilmente si sono rivolti ai competenti uffici del provveditorato agli studi di Catanzaro.

(4-02356)

RISPOSTA. — In merito ai compensi dei commissari di corsi, si precisa quanto segue:

1) Corsi abilitanti speciali ed ordinari — per l'anno finanziario 1976, sono stati disposti a favore della sovrintendenza scolastica per la Calabria, due distinti accreditamenti di lire 350 milioni e di lire 161 milioni.

Con l'ultimo accreditamento di lire 400 milioni in conto residui 1975 è stato esaurito il fabbisogno segnalato per le competenze ai docenti e ai commissari nei corsi abilitanti svoltisi in Calabria.

2) Concorso ordinario per insegnanti di scuola materna per la provincia di Catanzaro.

Per l'anno finanziario 1977 — resti 1976 — è stato emesso l'ordine di accreditamento di lire 19.460.000 per il pagamento di compensi ed indennità ai componenti le commissioni giudicatrici per la provincia di Catanzaro.

Il suddetto ordine è stato inviato alla Ragioneria centrale dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* delle note di variazione al bilancio per l'anno 1976, e precisamente il 27 maggio 1977, con elenco n. 38.

3) Corsi quadriennali per il reclutamento del personale docente delle scuole materne.

Per quanto riguarda la somma di lire 78.500.000 necessaria a fronteggiare le spese relative ai detti corsi, si è già provveduto ad accreditare lire 40 milioni in conto competenze, riservandosi quanto prima di portare a termine le operazioni necessarie a rendere disponibile la restante somma di lire 38.500.000 a favore del provveditorato interessato.

4) Corsi quadrimestrali concorso magistrale 1975-76.

Per il pagamento dei compensi ai componenti le commissioni per tali corsi, i due capitoli di bilancio (che prima erano amministrati separatamente da due diverse direzioni generali) sono stati unificati nel capitolo 1134. Da ciò anche il ritardo lamentato dall'interrogante. Quanto prima comunque si provvederà ad accreditare i rimanenti fondi — una parte infatti è stata già erogata — sulla base delle richieste dei singoli provveditorati agli studi.

Il Sottosegretario di Stato: DEL RIO.

VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di sollecitare i provveditori agli studi perché provvedano alla nomina presso le scuole medie statali degli insegnanti addetti alle libere attività, prescuola, interscuola ecc., che sono in servizio da oltre cinque anni ed hanno conseguito anche il diploma di perito industriale a suo tempo richiesto; ciò in considerazione del fatto che tali insegnanti, attualmente in servizio con nomine provvisorie dei capi di istituto, dovrebbero, se non nominati dai provveditori, essere licenziati entro il 1980, atteso che una ordinanza ministeriale in materia prescrive per gli insegnanti in parola il requisito della laurea che gli stessi insegnanti non sarebbero in grado di conseguire entro il 1980. (4-04140)

RISPOSTA. — Per il conferimento degli incarichi di insegnamento delle libere attività complementari, nel doposcuola delle scuole medie, si applicano, in via analogica, le stesse disposizioni previste per l'insegnamento delle discipline curricolari.

Non riesce, pertanto, possibile aderire alla richiesta formulata dall'interrogante, tenuto conto che l'articolo 17 del decreto legge 30 gennaio 1976, n. 13 — convertito e modificato con la legge del 30 marzo 1977, n. 88, individua nel diploma di laurea o di istituto superiore i titoli di ammissione per le abilitazioni ai concorsi.

Poiché, quindi, il diploma di perito industriale è un titolo di istruzione di secondo grado, lo stesso non è più valido

per l'insegnamento dell'educazione tecnica e, di riflesso, per quello delle attività tecnologiche nelle scuole medie.

Si fa presente, comunque, che fino all'entrata in vigore del summenzionato decreto-legge, le annuali ordinanze ministeriali hanno previsto, nei confronti del personale delle libere attività complementari, assunto dai capi di istituto negli anni scolastici 1969-70, 1970-71 e 1971-72, il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, nel caso in cui gli interessati avessero conseguito o fossero risultati in possesso di un titolo di studio valido per l'insegnamento nella scuola media.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

ZARRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che per effetto dell'articolo 1 della legge n. 820 del 1971 sono stati istituiti in varie province posti per attività integrative ed insegnamenti speciali; ritenuta la necessità di pervenire ad una esauriente valutazione delle finalità e dei risultati conseguiti al riguardo, atteso il previsto controllo del Parlamento ai sensi della citata legge; evidenziata l'esigenza di un'adeguata normativa per l'istituzione e il funzionamento dei posti avanti specificati —:

1) se intenda presentare con sollecitudine altra relazione al Parlamento sull'applicazione della legge n. 820 del 1971 per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento dei posti per attività integrative ed insegnamenti speciali nelle scuole elementari;

2) se ritenga di diramare, in previsione del funzionamento di detti posti nel prossimo anno scolastico 1977-78 apposite disposizioni applicative, tenendo conto dei sottoelencati punti:

a) l'organizzazione delle attività integrative e degli insegnamenti speciali non rientra nelle iniziative di sperimentazione di cui al subentrato decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 ed è, per tanto, esclusa la procedura prevista nel decreto stesso;

b) la competenza per l'istituzione di tali posti è degli organi che provvedono all'istituzione dei posti di scuola normale, in quanto le proposte e pareri previsti non hanno carattere vincolante;

c) l'organizzazione delle attività in parola deve essere condotta secondo un ragionato progetto educativo, elaborato dal gruppo di insegnanti direttamente interessati alle attività stesse;

d) le garanzie per il personale insegnante già addetto alle attività di cui trattasi;

e) la considerazione delle richieste di istituzione di tali posti, avanzate dalle famiglie degli alunni. (4-02840)

RISPOSTA. — In merito al punto 1) dell'interrogazione la relazione sul funzionamento dei posti di attività integrativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 820 del 1971, sarà quanto prima presentata al Parlamento.

Circa il punto 2), con circolare ministeriale del 14 aprile 1977, n. 113, sono state impartite disposizioni sulle iniziative di sperimentazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 419, con la precisazione che le attività integrative dell'articolo 1 della legge n. 820 del 1971 dovessero essere escluse dalle procedure previste nel citato decreto.

Per queste ultime sono state emanate apposite disposizioni con circolare ministeriale del 30 luglio 1977, n. 210. Tale circolare offre precise indicazioni a ciascuno degli argomenti evidenziati dall'interrogante.

In particolare:

a) ha demandato alla competenza dei provveditori agli studi la ripartizione dei posti da destinare alle attività integrative tenendo conto delle proposte avanzate dalle varie scuole ed in base alle proprie disponibilità di organico. Qualora gli organici provinciali si fossero rilevati insufficienti i provveditori potevano chiedere l'autorizzazione ad istituire nuovi posti al Ministero;

b) ha investito gli organi collegiali (collegio dei docenti, consigli di interclas-

se) della competenza circa la formulazione di progetti per l'attuazione della scuola a tempo pieno che tengano conto delle particolari esigenze locali;

c) per quanto riguarda gli insegnanti, mentre ha garantito il diritto di conferma per coloro che sono già impegnati in tali attività, salvaguarda anche la libertà dell'insegnante che non intende partecipare a tali iniziative.

Il Sottosegretario di Stato: BUZZI.

ZOPPETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali siano i motivi che ritardano o intralciano il proseguimento dell'iter del ricorso avverso inoltrato in data 11 febbraio 1972 alla direzione generale per le pensioni di guerra dal signor Elio Panzini nato il 29 settembre 1940 a Portici (Napoli) e residente a Rozzano (Milano);

per conoscere quali iniziative abbia inteso prendere perché il soprannominato possa avere quanto prima risposta alla domanda di pensione privilegiata ordinaria iscritta con n. 3966198 sul decreto n. 991 con posizione n. 17914. (4-04200)

RISPOSTA. — Per l'esame del ricorso prodotto dal signor Elio Panzini avverso il decreto col quale fu allo stesso concessa, per l'infermità riportata in servizio, un'indennità *una tantum*, la Corte dei conti, sezione quarta giurisdizionale, con foglio del 27 marzo 1976, n. 092758, chiese il fascicolo degli atti.

La documentazione fu trasmessa all'organo giurisdizionale con nota del 24 maggio 1976, n. 17114.

Eventuali richieste dirette a sollecitare la definizione del ricorso in parola andrebbero dirette alla citata Corte dei conti, non avendo la Difesa veste per intervenire in merito.

Il Ministro: RUFFINI.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando verrà esaminato l'avverso ricorso al decreto del 7 dicembre 1970, n. 2448562, presentato dalla signora Maria Rozza vedova Bertolazzi, nata il 5 marzo 1919, residente a Milano, alla segreteria delle sezioni speciali per le pensioni di guerra della Corte dei conti e conseguendo il seguente numero di posizione: 825594. (4-04203)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 2059103-IC, relativa al defunto signor Luigi Bertolazzi, venne definita negativamente con decreto ministeriale del 7 luglio 1970, n. 2448562. E ciò in quanto l'infermità polmonare, per la quale il predetto chiese di conseguire pensione di guerra, fu giudicata non in relazione con lo stato di cattività che il medesimo ebbe ad assumere di aver subito, quale deportato civile, nel 1944 in Germania.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 825594 prodotto dalla signora Maria Rozza, vedova del suindicato dante causa, avverso il surriferito decreto, sono stati avviati i necessari adempimenti per far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del defunto signor Bertolazzi.

A tal fine, infatti, gli atti del fascicolo relativo al predetto sono stati trasmessi alla commissione medica superiore per un conclusivo parere tecnico-sanitario.

Si assicura l'interrogante che non appena il suindicato superiore collegio medico avrà formulato, al riguardo, il proprio avviso, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.